

**NORME E PROCEDURE
AFFILIAZIONE TESSERAMENTO
2015
NORME GENERALI**

FIPE - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma -
tel. 06-8797.3011/3012 - fax 06-8797.3031

Sito web: www.federpesistica.it

Info

tesseramento@federpesistica.it

tesseramento1@federpesistica.it

I PARTE



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



SOMMARIO

	PAG.
• La FIPE nell'Ordinamento Sportivo Italiano	3
• Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE	4
• Il Registro Nazionale CONI	6
• Riepilogo Registro Nazionale CONI	7
• Agevolazioni Fiscali per gli affiliati FIPE	8
• Altre Agevolazioni	10
• Agenzia delle Entrate – Modello EAS	12
• Regime Agevolato ex Legge 398/1991	13
• Riepilogo Agevolazioni Fiscali	14
• Certificazioni Mediche	15

LA FIPE NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO

In Italia al vertice del sistema sportivo è posto il CONI, riconosciuto per Legge come l'Organismo cui è affidata l'organizzazione dello Sport a livello nazionale ed individuato come unico Organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dagli Enti operanti al suo interno.

Alla luce di ciò, potrà essere considerata attività sportiva solo quella svolta nell'ambito del CONI e degli Enti da cui lo stesso è formato: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate.

*In questo ambito si inserisce la **FIPE**, Federazione Italiana Pesistica, riconosciuta dal CONI come unico soggetto dell'ordinamento sportivo cui è attribuita l'organizzazione sul territorio nazionale delle discipline sportive inerenti la **“Pesistica Olimpica”**, che include le specialità controllate dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.), e la **“Cultura Fisica”**, comprendente le discipline sportive del **Biathlon Atletico, dello Sviluppo Muscolare altezza-peso, della Distensione su Panca e del Braccio di Ferro**, nonché tutte le discipline che utilizzano i sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al **Fitness ed al benessere fisico (Wellness)**.*

La FIPE è, inoltre, riconosciuta dal Comitato Paralimpico Italiano, ed attraverso quest'ultimo dall'International Paralympic Committee (IPC), come unica rappresentante in Italia per la disciplina del Sollevamento Pesi Paralimpico.

Appare appena il caso di sottolineare, quindi, come non possa esistere nessun'altra autorità sportiva in ambito nazionale per lo svolgimento delle predette discipline e chiunque voglia partecipare a competizioni ufficiali a carattere nazionale o internazionale dovrà necessariamente entrare a far parte della FIPE.

La FIPE è, al pari delle altre Federazioni Sportive Nazionali, una Associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate. Non annovera al proprio interno un settore professionistico e, pertanto, tutta l'attività svolta in seno alla FIPE è da considerarsi a carattere dilettantistico.

Pertanto, l'Affiliazione alla FIPE e la successiva iscrizione al Registro CONI sono presupposti che consentono l'acquisizione della natura di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con conseguente acquisizione dei diritti, che saranno meglio di seguito descritti.

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE ALLA FIPE

I sodalizi interessati ad affiliarsi alla FIPE dovranno tenere ben presente la normativa di riferimento di seguito analizzata.

Punto di riferimento per la disciplina degli Enti sportivi è rappresentato dall'art. 29 dello Statuto del CONI.

Questa norma sancisce la necessità del riconoscimento di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate ovvero degli Enti di Promozione Sportiva.

Attraverso tale riconoscimento le Associazioni e le Società Sportive si innestano, per il tramite delle rispettive Federazioni, nell'ordinamento sportivo italiano.

La norma in oggetto disciplina poi l'ordinamento interno delle Associazioni e Società Sportive, disponendo che le stesse devono essere rette da un proprio Statuto redatto in conformità di quanto disposto dall'art. 90 L. 289/2002 e dalle delibere del Consiglio Nazionale del CONI.

La richiamata norma di Legge, dopo aver indicato le forme giuridiche che possono assumere i sodalizi sportivi dilettantistici, si occupa sia di individuare le caratteristiche che, sotto il profilo civilistico, devono possedere tali enti per potersi qualificare quali Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, sia di elencare una serie di agevolazioni a carattere fiscale alle stesse riservate.

Gli Enti operanti nel mondo dello sport dilettantistico possono assumere la forma di Associazione senza personalità giuridica o riconosciuta come persona giuridica (*il cui riconoscimento da parte della Regione, o della Prefettura se l'attività viene svolta in più Regioni, comporta un'autonomia patrimoniale perfetta*) o l'ulteriore forma di Società di Capitali (*s.p.a. o s.r.l.*) o Società Cooperativa. In tutti i casi dovrà essere espressamente prevista l'assenza di finalità lucrative.

In particolare al comma 17 è previsto che i soggetti collettivi operanti nel mondo dello sport dilettantistico indichino nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica, ed al successivo comma 18 è inserito l'obbligo di adeguare il proprio Statuto ad una serie di clausole tassativamente previste.

A questo punto appare opportuno ricordare quello che deve essere il **contenuto minimo necessario** degli Statuti Sociali degli affiliati ai sensi della richiamata disciplina:

- Deve essere indicata la denominazione dell'Associazione o Società Sportiva, nella quale deve farsi riferimento all'attività sportiva dilettantistica svolta (*Es.: Associazione Sportiva Dilettantistica "Carpe Diem"*) in modo da consentire a chiunque dovesse intraprendere rapporti con l'Associazione o Società Sportiva di conoscere la tipologia del sodalizio
- Lo Statuto deve poi necessariamente indicare in modo compiuto l'**oggetto** dell'attività da svolgere, che deve essere di **natura** prevalentemente **sportiva**.
Eventuali attività ulteriori rispetto a quella sportiva potranno essere previste solo se finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi sportivi, comunque prevalenti, e mai con carattere di indipendenza rispetto all'attività sportiva.
- Ulteriore elemento caratterizzante le Associazioni Sportive Dilettantistiche è l'**assenza dello scopo di lucro**.
Nello Statuto deve essere, infatti, previsto il reinvestimento degli utili eventualmente prodotti nelle attività istituzionali e il divieto di distribuzione, **anche in forme indirette** (*ad esempio per mezzo di sconti praticati agli associati rispetto alle tariffe riservate a chi non fa parte dell'Associazione o Società Sportiva*), di utili o avanzi di gestione.
- Nello Statuto dovrà poi essere contenuta la **disciplina del rapporto associativo**, dalle forme di ammissione, fino all'eventuale esclusione o volontaria decadenza dei soci.
- In riferimento alla disciplina interna, poi, limitatamente alle Associazioni (*da tale clausola sono quindi escluse le Società di Capitali*), dovrà essere prevista l'**uguaglianza** di tutti gli associati, ai quali andranno riconosciuti pari diritti ed obblighi, in particolare in riferimento all'elezione degli organi sociali ed all'accesso alle cariche direttive.

- Dovranno poi essere individuati gli **Organi** dell'Associazione (*Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente etc.*) con le rispettive competenze e fra questi dovrà essere individuato quello al quale è attribuita la **rappresentanza legale** dell'ente.
- Nel testo statutario dovrà essere previsto l'obbligo di redazione di **rendiconti economico-finanziari** e le modalità di approvazione degli stessi.
- Lo Statuto dovrà infine disciplinare l'eventuale **scioglimento** dell'Associazione o Società Sportiva, prevedendo sia i casi che le modalità di scioglimento, oltre che la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione. Essendo escluso il fine di lucro, come sottolineato in precedenza, le eventuali rimanenze dovranno obbligatoriamente essere destinate al **finanziamento di attività sportive**.
- Da ultimo segnaliamo un'ulteriore disposizione da inserire obbligatoriamente all'interno degli Statuti degli affiliati in virtù della Delibera n. 1273/2004 del Consiglio Nazionale Coni e recepita dalla FIPE nel proprio Statuto (*v. art. 5, comma 3*) in forza della quale gli Statuti delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche devono contenere una espressa **accettazione delle norme e delle direttive del Coni, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della FIPE**.

Oltre ad essere dotati di un testo statutario contenente quanto sopra indicato, ogni singola Federazione è legittimata a richiedere ulteriori requisiti per potere procedere all'Affiliazione.

Per quanto di nostro interesse tali disposizioni sono contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico Federale e meglio esplicitate nella 2^a parte ("*Procedure Operative*") delle norme e procedure di Affiliazione e Tesseramento.

REGISTRO NAZIONALE CONI

Solo le Associazioni e Società Sportive dotate dei requisiti previsti dalla normativa statale e federale potranno ottenere l'affiliazione alla FIPE. Va, inoltre, avvertito che con l'Affiliazione i sodalizi sportivi, oltre ad effettuare l'ingresso nel mondo federale, ottengono anche un riconoscimento provvisorio ai fini sportivi da parte del CONI, il quale, in virtù di quanto disposto dal citato Articolo 29 del proprio Statuto, ha delegato alle Federazioni il relativo potere. **Il riconoscimento diverrà definitivo solo a seguito dell'iscrizione del Sodalizio al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI attraverso il proprio sito internet www.coni.it che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'avvenuta Affiliazione.**

In caso di Riaffiliazione non si dovrà procedere al rinnovo della iscrizione al Registro.

Analizziamo ora, seppur sinteticamente, le conseguenze connesse a tale riconoscimento e le modalità pratiche per ottenerlo.

Un'analisi sulla valenza dell'iscrizione non può che partire dalle norme emanate per l'istituzione ed il funzionamento del Registro, allegate alla delibera del CONI istitutiva del Registro stesso, del novembre 2004. Un primo dato inconfutabile, infatti, lo si può trarre dall'incipit di tali Norme (*art. 1, comma 1*) secondo cui il CONI istituisce il Registro "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi ...". Prima conseguenza dell'iscrizione appare, dunque, quella di trasformare il riconoscimento ottenuto provvisoriamente da parte della Federazione di appartenenza, in un provvedimento definitivo, sulla base del principio secondo cui "il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche".

A tale valenza per così dire "formale", però, se ne aggiunge una ulteriore maggiormente preta di conseguenze: il Registro, infatti, oltre che allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, è istituito "anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186". Tale previsione normativa, oltre a confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Dilettantistiche **ha disposto che le agevolazioni fiscali "di cui ai commi 1,3,5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni" si applicassero solo a quei sodalizi che fossero in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.**

Modalità di iscrizione al Registro Nazionale del CONI

Appare inoltre interessante in questa sede operare un breve accenno alle modalità di iscrizione al Registro. Per prima cosa va avvertito che, solo dopo aver ottenuto l'Affiliazione "**provvisoria**" ed il relativo codice dalla Federazione (*la quale è chiamata ad effettuare un controllo sugli Statuti dei sodalizi sportivi*), la Società potrà avere accesso al Registro telematico del CONI per effettuare l'iscrizione, che assumerà carattere di definitività solo dopo che la Società avrà avuto cura di fare pervenire in Federazione copia del foglio d'iscrizione al Registro (*che verrà portato alla necessaria ratifica del Consiglio Federale*).

La procedura si avvia quindi in **forma telematica**, attraverso il sito del CONI (www.coni.it): dopo aver completato tutti i campi richiesti, l'utente dovrà procedere alla stampa di una dichiarazione sostitutiva (*autocertificazione*) che, debitamente firmata dal legale rappresentante della Società Sportiva e corredata da fotocopia leggibile di un suo documento d'identità, dovrà pervenire (*anche a mezzo fax*) al Comitato Regionale CONI competente. Una volta in possesso di detta documentazione, gli uffici periferici del CONI dovranno tempestivamente provvedere alla convalida dell'iscrizione. Solo in seguito alla convalida dell'iscrizione da parte del CONI Regionale l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica potrà accedere nuovamente al Registro telematico, stampare il **Certificato di Iscrizione** e conservarlo agli atti (*oltre che spedirne copia in Federazione*).

Si ricorda, da ultimo, che **l'iscrizione ha validità annuale**; successivamente, nel momento della Riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si **rinnoverà in automatico** senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Regionale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito internet del CONI per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell'anno.

Si ricorda, altresì, che con le stesse modalità previste per l'iscrizione andranno comunicate, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, tutte le modifiche ai dati precedentemente inseriti.

RIEPILOGO REGISTRO NAZIONALE CONI

- **L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI permette alle Associazioni/Società Sportive di completare l'iter di Affiliazione alla FIPE ed ottenere, così, il riconoscimento sportivo definitivo. Ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però, si potrà beneficiare solo se in regola con l'iscrizione al Registro.**
- **La 1[^] registrazione permette di ottenere il “Certificato d'iscrizione”.**
- **Ogni anno le Associazioni/Società Sportive – *regolarmente affiliate alla FIPE* – sono tenute a ritornare sul sito internet del CONI per stampare il “Certificato di Iscrizione” valevole per quell'anno, da conservare ai propri atti.**
- **N.B. - Le Associazioni/Società Sportive dovranno effettuare una procedura d'iscrizione al Registro per ogni Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui fossero affiliate (*Es.: Associazione affiliata alla FIPE e ad un EPS: 2 iscrizioni al Registro CONI*).**

NOTE

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI AFFILIATI FIPE

Analizziamo a questo punto alcuni dei vantaggi fiscali connessi all’Affiliazione alla FIPE, riservando preliminarmente la nostra attenzione sulle agevolazioni specificamente riservate alle Associazioni e Società appartenenti all’ordinamento sportivo e precluse a tutti gli altri soggetti, a prescindere dalla forma giuridica assunta.

Prima, e forse più importante possibilità offerta alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIPE, è rappresentata dalla facoltà di riconoscere compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e per l’espletamento di mansioni a carattere amministrativo-gestionale ex art. 67 del TUIR (*Testo Unico Imposte sui Redditi*). Si ricorda che tale disposizione menziona i predetti compensi fra i **redditi diversi**, come tali destinatari di una peculiare disciplina.

In particolare detti emolumenti non concorrono a formare reddito imponibile per chi li percepisce e non sono di conseguenza soggetti a tassazione per importi non superiori complessivamente a **7.500 euro** annui. Superata tale soglia i compensi scontano la ritenuta del **23%** (*quale prima aliquota Irpef*) **oltre le Addizionali di compartecipazione Regionali e Comunali previste dal Comune di residenza del percettore - vedi la risoluzione 106/2012 dell’Agenzia delle Entrate** - a titolo d’imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro e scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d’acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro.

Come accennato in precedenza, tale forma di riconoscimento economico potrà essere utilizzato esclusivamente da Associazioni e Società dotate del riconoscimento ai fini sportivi e potrà essere diretta solo a soggetti che svolgono una funzione strettamente connessa allo svolgimento di manifestazioni sportive o per attività didattiche preparatorie alle stesse ovvero a soggetti con mansioni a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Si segnala che l’art. 35, comma 5 della L. 14/2009 (*conversione del c.d. decreto “milleproroghe”*) ha specificato che nella frase “*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*” (di cui all’art. 67, comma 1, lett. m TUIR), debba ritenersi ricompresa ogni attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi da tali agevolazioni i soggetti che effettuano tali prestazioni in forma di lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni.

Ulteriori agevolazioni sono riconosciute alle affiliate in riferimento alle imposte indirette. In particolare è prevista l’esenzione dalle tasse di concessione governativa per tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa di **€ 168,00** per gli atti costitutivi e di trasformazione posti in essere dagli enti iscritti al Registro. E’ infine prevista l’esenzione dall’imposta di pubblicità per la cartellonistica pubblicitaria collocata da Associazioni e Società Sportive all’interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza certificata inferiore a tremila posti.

Ulteriori importanti vantaggi per le Associazioni riconosciute ai fini sportivi sono individuabili in modo indiretto attraverso le facilitazioni riservate ai soggetti che intendono a vario titolo, e in differenti modalità, sostenere l’attività delle Società Sportive.

Il comma 8 dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede, infatti, che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche quale contropartita di specifici adempimenti di carattere promopubblicitario posti in capo ai Sodalizi Sportivi, non superiori all’importo annuo di **€ 200.000,00**, costituiscono per il soggetto erogante “spese di pubblicità”. La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, le quali, pertanto, risultano integralmente deducibili dal reddito per il soggetto erogante, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR.

L'art. 12, comma 5, della legge n. 488/1999 (*Finanziaria 2000*), modificando la nota 1 dell'art. 26 del D.lgs. n. 504/1995, ha esteso l'accisa ridotta per gli usi industriali del **gas metano** agli *“impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro”*. Le Associazioni avranno diritto alla riduzione dell'aliquota fiscale sui consumi previa richiesta all'ente erogatore del servizio.

Un'ultima possibilità di finanziamento per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è rappresentata dalle erogazioni liberali. Tali contributi, effettuati da persone fisiche in favore di enti iscritti al Registro Coni, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda del 19% calcolata su un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a €1.500.

Si ricorda, infine, a pena di decadenza dalla agevolazione di poter applicare la legge 398/91, che i pagamenti e i versamenti per importi superiori a **€516,45** (ex £ 1.000.000) devono essere effettuati tramite:

- conto corrente bancario o postale;
- assegno bancario non trasferibile;
- assegno circolare non trasferibile;
- carta di credito;
- bancomat;
- bonifico bancario o postale.

Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche saranno tenute anche agli adempimenti legati al c.d. "spesometro".

Nel momento in cui sono scritte queste note non si conoscono modalità e termini entro cui questo adempimento dovrà essere svolto.

Si ricorda, infine, che nei confronti dei Tecnici FIPE dotati di partita Iva non si applica la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro subordinato in caso di attività svolta in favore di un'unica palestra.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Gli affiliati alla FIPE risultano poi destinatari di una serie di norme rivolte non solo alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ma destinate a sostenere la pratica sportiva in generale. Fra queste una delle più importanti è rappresentata dalla possibilità offerta alle famiglie di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione a corsi sportivi o l'abbonamento a strutture sportive dei ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La detrazione è pari al 19% della somma pagata e va calcolata su un importo massimo di **210** euro l'anno. Tale agevolazione spetta nel caso in cui l'attività sia gestita da enti dell'ordinamento sportivo (*Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche*) sia da enti gestiti in forma di impresa e per fini di lucro.

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo, la causale del pagamento, l'attività sportiva esercitata, l'importo pagato per la prestazione resa, i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

In conclusione della disamina della normativa tributaria degli enti affiliati alla FIPE è opportuno ricordare che, nel momento in cui gli stessi assumono la forma giuridica associativa, condividono con tutte le Associazioni non profit la peculiare disciplina fiscale, caratterizzata da alcune agevolazioni.

Fra queste particolare interesse riveste quanto disposto dall'art. 148 del TUIR (*comma 1*), secondo cui, purché si sia provveduto a registrare lo Statuto e ad integrarne le previsioni con quanto indicato al comma 8 della citata norma (*contenuti già presenti nello Statuto tipo che è riportato – in Fac-Simile – nella 2^a parte delle “Norme”*), le somme versate dagli associati a titolo di quota o contributo associativo non concorrono a formare il reddito complessivo dell'Associazione, a condizione che non sussista una specifica corrispettività tra la quota pagata e l'attività resa dall'Associazione nei confronti dei soci.

Inoltre, sempre ai sensi del medesimo articolo (*comma 3*), non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati, nei confronti di altre Associazioni e dei rispettivi associati che svolgono la medesima attività e che facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. È il caso dei corrispettivi specifici versati da altri Affiliati FIPE e dai rispettivi tesserati.

Ci interessa porre una distinzione tra quota associativa e quota di partecipazione alle attività della stessa.

La quota associativa deve essere uguale per tutti e da tutti gli associati pagata integralmente in ogni esercizio sociale.

E', infatti, quella che consente di acquisire lo status di associato, da cui ne derivano tutti i diritti, ivi compresa la defiscalizzazione della quota di partecipazione.

La quota di partecipazione, verrà, pertanto, successivamente versata, anche mensilmente, a fronte dei servizi resi.

Dal punto di vista Fiscale, ci sembra opportuno trattare l'argomento concernente l'emissione delle ricevute rilasciate per "certificare" l'adesione annuale (*quota associativa*) ed il pagamento della quota di partecipazione all'attività sportiva (*quota versata talvolta annualmente e talvolta mensilmente*).

Premesso che, spesso, accade che entrambe le quote (*nel caso in cui entrambe siano annuali*) siano annotate in un'unica ricevuta senza distinzioni nella descrizione, sarebbe opportuno, proprio per la diversa natura delle stesse, tenerle distinte.

La prima, infatti, come già anticipato, che non riveste una diretta rilevanza fiscale, certifica l'atto di effettiva adesione da parte del socio dando così certezza formale e sostanziale al rapporto associativo: in tal caso dovranno essere riportati, oltre all'intestazione dell'A.S.D., almeno i dati anagrafici dell'associato, l'importo della quota, l'anno sociale di competenza e la data del rilascio. Buona norma, inoltre, sarebbe predisporre duplice copia e archivarla secondo un criterio cronologico.

La ragione di una tale formalità, risiede nel fatto che, per l'Associazione, è di fondamentale importanza essere in grado di individuare con certezza la composizione della base associativa e quindi di consentire, agli aventi diritto, di prendere parte alle assemblee elettive, all'approvazione del rendiconto di gestione annuale e alle attività di indirizzo e governo dell'A.S.D.

Detta ricevuta, qualsiasi sia l'importo, non sarà mai da assoggettare a imposta di bollo.

Per quanto concerne, invece, le ricevute rilasciate per il versamento della quota di partecipazione, alle attività sportive, ci troviamo di fronte alla necessità di qualificarle dal punto di vista fiscale.

In altri termini, è opportuno chiedersi se le quote che si incassano rappresentino uno specifico corrispettivo a fronte di una prestazione e, in seconda battuta, se il soggetto che paga la quota, sia un associato o un tesserato (*che la norma fiscale equipara all'associato*) oppure non lo sia.

Infatti, a seconda dei casi, ci possiamo trovare nella situazione di qualificare gli incassi come proventi di natura commerciale oppure non commerciale.

Pertanto, pur non essendo decretato dalla norma, sarebbe opportuno predisporre una ricevuta, per le attività svolte dagli associati e quindi "de-commercializzate", che preveda la denominazione dell'Associazione, la data, la numerazione progressiva, la descrizione dell'attività, l'importo riscosso ed i riferimenti normativi in merito alla irrilevanza fiscale ai fini IRES ed IVA.

In questo caso la ricevuta sarà, invece, soggetta a bollo.

E' pacifico, infine, che l'A.S.D., qualora l'attività sia rivolta a non soci, sia tenuta ad emettere idoneo documento di incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili.

A questo punto, però, diviene indispensabile offrire alcuni chiarimenti relativi alla disciplina fiscale delle Società Sportive affiliate alla FIPE; le quali, in ragione dei vincoli statutari indicati dall'art. 90, presentano, anche dal punto di vista tributario una propria peculiare disciplina.

Preliminarmente va chiarito che le Società Sportive Dilettantistiche costituite in **Società di Capitali**, pur non perseguendo alcun fine di lucro, mantengono comunque la natura di enti commerciali, così da dover rispettare le norme civilistiche e fiscali dettate con riferimento alle ordinarie Società di Capitali (*dovranno ad esempio redigere il bilancio secondo i criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c. e dovranno ottemperare a tutti gli obblighi connessi al registro delle imprese*).

Ciò detto, però, si ricorda altresì che secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 90 L.289/2002 "*le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le altre disposizioni tributarie riguardanti le Associazioni Sportive Dilettantistiche si applicano anche alle Società Sportive Dilettantistiche costituite in Società di Capitali senza fine di lucro*". Tale disposizione rende quindi sicuramente applicabili anche alle Società di Capitali tutta una serie di agevolazioni dettate con riferimento alle Associazioni, come, a mero titolo esemplificativo, la possibilità di riconoscere compensi per prestazioni sportive dilettantistiche, ma non chiarisce il problema forse di maggior interesse per i dirigenti delle Società affiliate alla FIPE: ossia la possibilità o meno di ritenere esistere, nell'ambito dell'attività sociale, un'area di carattere "istituzionale" che consenta di defiscalizzare le somme versate dagli associati e tesserati in analogia a quanto previsto per le Associazioni Sportive dal citato art. 148 TUIR. A tal proposito va chiarito che tale possibilità appare subordinata, anche per le Società di Capitali, al pari di quanto detto per gli enti di tipo associativo, al rispetto di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 148 TUIR. Sicché, nel caso in cui le Società di Capitali accolgano nei rispettivi testi statutari disposizioni volte a garantire l'uguaglianza di tutti gli associati a prescindere dal capitale versato e l'intrasmissibilità delle quote sociali, potranno godere dell'irrilevanza fiscale dei corrispettivi specifici versati dagli associati o tesserati alla Federazione.

Le Società di capitali sportive dilettantistiche e le cooperative saranno tenute all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente per territorio.

Si segnala che anche le Associazioni Sportive che riscuotano proventi imponibili (*la c.d. attività commerciale*) in virtù di quanto previsto dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12.05.2011 pubblicato nella G.U. n. 111 del 14.05.2011, saranno tenuti all'iscrizione al Rea (*repertorio delle notizie economiche ed amministrative*) sempre tenuto dalla Camera di Commercio e soggetto al versamento del diritto annuale di 30 euro.

Agenzia delle Entrate - Modello EAS

In ossequio all'art. 30 del Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008 (*convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009*), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/09/09 è stato pubblicato il c.d. modello EAS che gli enti associativi (*comprese le Società Sportive Dilettantistiche*), dovranno **inviare all'Amministrazione finanziaria per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 148 TUIR** (*e rispettive agevolazioni ai fini Iva, art. 4 D.P.R. n. 633/1972*)¹. Il nuovo onere di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali all'ente impositore risponde all'esigenza di acquisire la più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale (*Società Sportive Dilettantistiche*), al fine di tutelare le vere forme di associazionismo incentivate dal legislatore e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico ai solo fini elusivi.

In via grossolana, si può ritenere che siano tenuti alla presentazione del modulo tutti gli affiliati FIPE costituiti in forma di società di capitali o cooperativa mentre, per quelli costituiti in forma di associazione, il modello dovrà essere presentato da coloro che utilizzino le sopra citate agevolazioni fiscali. Tali agevolazioni sono date, essenzialmente, dalla non imponibilità ai fini redditali ed Iva, dei corrispettivi specifici introitati da associati, iscritti o partecipanti a fronte della prestazione di servizi da parte del sodalizio sportivo (*esempio tipico l'iscrizione a corsi o la frequentazione della palestra*). La circolare n. 45 del 29 ottobre dell'Agenzia dell'Entrate ha precisato che sono tenute alla presentazione del modello tutte le ASD che, anche a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come **contributo o quota associativa**.

Si consiglia, in ogni caso, di farsi assistere da soggetti abilitati o quantomeno chiedere informazioni alla Agenzia delle Entrate (*sito internet: www.agenziaentrate.gov.it*).

¹ Per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del provvedimento l'onere doveva essere assolto entro il 31.03.2011. Per gli enti neo-costituiti il termine è il sessantesimo giorno successivo alla costituzione (o dalla data di inizio del godimento delle agevolazioni fiscali cui il modello fa riferimento).

REGIME AGEVOLATO EX LEGGE 398/1991

Oltre a quanto finora analizzato il nostro legislatore prevede per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche una possibilità ulteriore, connessa al regime fiscale alle stesse applicabile.

Si fa riferimento, in particolare, alla possibilità di adottare un **regime agevolato**, disciplinato dalla **Legge 398/1991**. Per accedere a tale regime speciale è necessario presentare la relativa **opzione presso la S.I.A.E.** prima dell'inizio dell'anno solare per il quale la stessa ha effetto. L'opzione vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il **limite annuo di ricavi di €250.000,00**.

In forza della legge n. 398 del 1991 il **reddito imponibile** delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche viene determinato in maniera **forfetaria** applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali il **coefficiente di redditività**, fissato nella misura del **3 %** (*in pratica si presume che i costi commerciali siano il 97% dei ricavi*) al netto di eventuali plusvalenze.

Si ricorda, inoltre, che per gli enti ai quali sono riconosciuti i vantaggi descritti si applica un regime forfetario anche per la liquidazione dell'**IVA**. In particolare alle somme da versare viene applicata una **detrazione percentuale del 50%**, eccetto che per le operazioni di sponsorizzazione, per le quali la detrazione è del 10%, e per le cessioni di diritti televisivi e radiofonici, per le quali la detrazione è del 33%.

Detto che le Società di Capitali potranno godere di tali agevolazioni, ma saranno comunque tenute al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti nei loro confronti dal codice civile, per le Associazioni saranno obbligatorie le seguenti incombenze:

- **Emettere fattura** esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (*per le altre prestazioni non c'è obbligo di fattura*);
- Conservare e **numerare le fatture** di acquisto;
- **Annotare i corrispettivi** e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un'unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento nel modello cosiddetto "registro Iva minori";
- Annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile;
- Conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti;
- Versare trimestralmente l'IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (*si versa quindi il 16 maggio, il 16 agosto, il 16 novembre ed il 16 febbraio: se il giorno di scadenza cade di sabato o di domenica o un altro giorno festivo, il termine di versamento è spostato al primo giorno non festivo successivo*);
- Presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI FISCALI

- defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati FIPE;
- legge 398/91 (*semplificazioni contabili e determinazione forfetaria delle imposte sui redditi e dell'Iva da versare*);
- agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sia ai collaboratori con funzioni amministrativo-gestionali;
- presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a € 200.000 (*certezza che le Aziende sponsor possano dedurre integralmente come spesa l'investimento promo - pubblicitario fatto dal proprio reddito*);
- esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all'interno di Impianti con capienza non superiore a 3.000 posti;
- esclusione dall'applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale, ossia solo per le Associazioni Sportive Dilettantistiche non si corre il rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che l'amministrazione finanziaria non consideri più l'ente non commerciale con conseguente perdita di ogni agevolazione;
- esclusione dall'applicazione della tassa sulle concessioni governative;
- applicazione dell'imposta di registro a tassa fissa;
- detrazioni dall'imposta per contributi erogati fino ad un massimo di € 1.500. L'articolo 15 comma 1 lett. i-ter consente la detrazione del 19% dei contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
- detrazione del 19% delle spese di iscrizione ai corsi fino a € 210 annui;
- riduzione dell'accisa gas metano.

NOTE

CERTIFICAZIONI MEDICHE

La materia è disciplinata da **tre Decreti Ministeriali**: l'uno del **18 febbraio 1982**, per quanto riguarda l'attività agonistica; l'altro del **4 marzo 1993**, per l'attività agonistica per i disabili; l'ultimo del **24 aprile 2013** ("*Decreto Balduzzi*"), per quella non agonistica.

Il seconda comma dell'articolo I del D.M. 18/02/1982 assegna alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva la qualificazione agonistica o meno dell'attività esercitata. E' dunque la FIPE l'unica Autorità legittimata alla definizione di attività agonistica o non agonistica da cui consegue l'obbligo della richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva che abiliti alla specifica attività (*agonistica o non agonistica appunto*). Tutti i soggetti per i quali si richiederà il tesseramento abilitante alla pratica sportiva agonistica o meno dovranno essere in possesso del certificato medico.

Si evidenzia che è stato introdotto l'obbligo per ogni Associazione e Società Sportiva di essere dotata di defibrillatore; tale obbligo decorrerà dal mese di ottobre del 2015, salvo anticipazioni di tale termine introdotte da eventuali Leggi Regionali.

- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 18/02/1982).
- Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti **l'Atleta disabile** alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 04/03/1993).
- Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere **un'attività sportiva di tipo non agonistico** (D.M. 24/04/2013).

2015

NORME E PROCEDURE AFFILIAZIONE TESSERAMENTO



“PROCEDURE OPERATIVE” ***(2^ PARTE)***

- **1^ Affiliazione**
- **Riaffiliazione**
- **Tesseramenti**

FIPE - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06-8797.3011/3012 - fax 06-8797.3030

Sito web: www.federpesistica.it *info:* tesseramento@federpesistica.it tesseramento1@federpesistica.it

SOMMARIO

	PAG.
• Titolo I - Associazioni e Società Sportive	
▪ Norme Generali	3
▪ 1^ Affiliazione	4
▪ Riaffiliazione	7
• Titolo II - Tesserati	
▪ Atleti	9
▪ Altre Categorie di Tesserati	
○ Dirigenti Federali	12
○ Ufficiali di Gara	12
○ Insegnanti Tecnici	12
○ Presidente e Consiglieri/Delegati Associazioni/Società Sportive	13
• Titolo III - Tabella Quote Federali.....	14
• Titolo IV - Assicurazione.....	14
• Titolo V - Trattamento dei Dati Personali.....	14
• Titolo VI – Informativa sulla protezione dei dati personali in materia di Tutela Sanitaria e Lotta al Doping	14
• Titolo VII – Modelli (<i>Fac simile</i>)	
▪ Statuto tipo Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata	15
▪ Atto Costitutivo Associazione Sportiva Dilettantistica	23
▪ Statuto tipo Associazione Sportiva Dilettantistica	24
▪ Domanda ammissione a Socio	31
▪ Verbale di Consiglio Direttivo per ammissione di nuovi Soci	32
▪ Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci	33
▪ Verbale di Assemblea Elettiva Rappresentanti Atleti	34
▪ Verbale di Assemblea Elettiva Rappresentanti Insegnanti Tecnici..	35
▪ Autocertificazione redditi da prestazioni sportive dilettantistiche	36
▪ Ricevuta Iscrizione Corsi	37
• Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003	38

NORME E PROCEDURE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2015

Titolo I - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Norme Generali

Possono essere affiliate alla FIPE le Associazioni e le Società Sportive, costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002 (*e successive modificazioni ed integrazioni*) e delle vigenti norme civilistiche, che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla FIPE e che dichiarino nel proprio Statuto di accettare espressamente le norme della Federazione e del CONI.

Le domande di Affiliazione o Riaffiliazione devono essere redatte sugli appositi Modelli (*completi in ogni loro parte*) e sottoscritte dal Legale Rappresentante; non potranno essere accettate le domande incomplete o irregolari.

La FIPE accetterà solo le domande delle Associazioni e Società Sportive che abbiano i seguenti requisiti:

- a. siano disciplinate da uno Statuto conforme a quanto previsto dalla L. 289/02, alle Norme e direttive del CONI, allo Statuto ed ai Regolamenti Federali;
- b. le Associazioni siano rette da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci o associati, oppure, per i Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato, nominato dalle competenti Autorità;
- c. le Società di Capitali o Cooperative siano rette da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dagli artt. 2380 e ss. del Codice Civile;
- d. provvedano al Tesseramento obbligatorio del Presidente (*o Legale Rappresentante*), di 2 suoi Delegati, di un Rappresentante degli Insegnanti Tecnici e di un Rappresentante degli Atleti eletti in occasione delle Assemblee Sociali (*tesserati per la FIPE nelle specifiche categorie di appartenenza*);
- e. abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività federali;
- f. si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione regolarmente tesserato per l'anno in corso;
- g. richiedano il Tesseramento di tutti i propri Atleti, a condizione che siano già in possesso di certificato di idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti;
- h. comunichino alla Federazione, entro 30 giorni, le eventuali modifiche della denominazione dell'Associazione o Società o dello Statuto e/o le eventuali modifiche intercorse rispetto a quanto comunicato all'atto dell'Affiliazione o Riaffiliazione.

Tutti i requisiti di cui sopra sono validi per la prima Affiliazione, nonché per la Riaffiliazione e devono permanere per tutta la durata del rapporto con la FIPE, pena la revoca dell'Affiliazione già concessa.

A) PRIMA AFFILIAZIONE

La prima Affiliazione alla FIPE è gratuita.

La validità dell’Affiliazione avrà decorrenza dalla data di assegnazione del Codice Federale, fino al 31 dicembre 2015.

La domanda di Affiliazione di Associazioni o Società Sportive di nuova costituzione o di Associazioni o Società Sportive che, pur essendo state precedentemente affiliate, non hanno richiesto il rinnovo dell’Affiliazione per il 2014 o che non hanno regolarizzato la propria posizione entro il 31/8/2014, deve essere compilata sugli appositi Modelli ed inviata alla FIPE, Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma, unitamente alla seguente documentazione:

1. Atto Costitutivo, sottoscritto dai Soci Costituenti;
2. Statuto, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva;
3. - **Per le Associazioni Sportive:** verbale di Assemblea elettiva, relativo all’elezione del Consiglio Direttivo in carica (*composto di 5 membri, di cui 1 per la componente Atleti ed 1 per la componente Insegnanti Tecnici iscritto nell’Albo federale*), datato, timbrato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa;
- **Per le Società Sportive:** dichiarazione del Presidente attestante l’avvenuta designazione di 2 suoi Delegati, oltre ad un Rappresentante per la componente Atleti e ad un rappresentante per la componente Insegnanti Tecnici, iscritto nell’Albo Federale;
4. Dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva, attestante che l’impianto utilizzato per l’attività è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina per la quale si chiede l’Affiliazione;
5. Modello S1/1 e S1/2, **tenendo presente che la stessa persona non può ricoprire la carica di componente dell’organo direttivo (o di Delegato del Presidente) in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.**

L’Insegnante Tecnico Responsabile è tenuto a firmare – nell’apposito spazio – la dichiarazione di prestare la propria opera presso l’Associazione/Società Sportiva indicata nel Modello S1/2. Non è consentito ricoprire il ruolo di Tecnico Responsabile in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.

6. Modello S1/3 (*per i dati anagrafici del Presidente e dei Consiglieri/Delegati, con obbligo per il Presidente di allegare la fotocopia del documento ed il numero di telefono personale*);
7. Modello (S2/AG-ST-PA/NA-AD) per la richiesta di Tesseramento Atleti (*minimo 10 Atleti tra Agonisti e Preagonisti/Non Agonisti, pena la non accettazione della relativa domanda*), compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva.

Si sottolinea la necessità e l’importanza di tesserare alla FIPE tutti i propri Atleti/Soci, sia per garantire agli stessi un’adeguata copertura assicurativa (ricompresa nella quota di tesseramento), sia per acquisire il diritto a godere di tutte le agevolazioni fiscali.

Per gli Atleti Agonisti sono obbligatori, ai fini dell’accettazione del tesseramento, i dati anagrafici e residenziali completi.

Per gli Atleti Agonisti minorenni è obbligatoria anche la firma di chi esercita la potestà genitoriale, da apporre nell’apposito spazio.

Per poter procedere alla richiesta di Tesseramento nella categoria “Atleti Agonisti” è necessario che l’Associazione o Società Sportiva abbia acquisito preventivamente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; per gli Atleti disabili è necessario acquisire il certificato della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere (“Decreto Ministero della Sanità – 4 marzo 1993”).

Al fine di velocizzare le procedure di Tesseramento, l’elenco degli Atleti “Preagonisti/Non Agonisti” e “Associati/Soci” (Mod. PA/NA) si può inoltrare anche via e-mail (*su file excel*), usando il carattere maiuscolo e rispettando – separatamente – i seguenti campi: cognome, nome, sesso e data di nascita. L’Associazione o Società dovrà – comunque – stampare il file inviato via

e-mail, farlo firmare dal Legale Rappresentante ed inviarlo alla Segreteria Federale allegando copia di documento attestante il pagamento effettuato.

In ogni caso i soggetti per i quali si richiederà il Tesseramento nelle categorie Atleti “Non Agonisti” e “Preagonisti” devono aver depositato presso la sede dell’Associazione o Società Sportiva il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità. Tutti i certificati devono essere conservati presso la sede dell’Associazione/Società Sportiva di appartenenza per almeno 5 anni;

8. Attestazione originale (*allegata al Modello S1*) del versamento riguardante la quota di Tesseramento degli Atleti (*per i rispettivi importi vedi Titolo III – “Tabella Quote Federali”*).

Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- **Conto Corrente Postale n. 65794034;**
- **Bonifico Bancario – Codice IBAN: IT83Y010050330900000010130.**

Il versamento deve essere intestato alla Federazione Italiana Pesistica (*Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma*) e deve riportare la causale “Tesseramento Atleti” e la denominazione dell’Associazione o Società Sportiva.

Al fine di non ritardare la procedura di Affiliazione da parte del competente Ufficio Federale, si suggerisce di allegare (alla documentazione da fare pervenire in Federazione) anche il versamento del Tesseramento 2015 effettuato dal proprio “Rappresentante Insegnanti Tecnici” e dal proprio “Insegnante Tecnico Responsabile” (se diverso dal “Rappresentante Insegnanti Tecnici”).

N.B.

- *Con l'accettazione della prima Affiliazione il Presidente ed i 2 Consiglieri/Delegati sono tesserati gratuitamente alla FIPE, unicamente per il 2015.*
- *Non è consentito ricoprire la carica di componente dell'organo direttivo (o di Delegato del Presidente) in più di un'Associazione o Società Sportiva FIPE.*
- *Il Presidente – se iscritto nell'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici – può rivestire la carica di Rappresentante dei Tecnici e di Insegnante Tecnico Responsabile della stessa Associazione o Società Sportiva.*
- *Il Rappresentante dei “Tecnici” e il Rappresentante degli “Atleti” devono obbligatoriamente essere tesserati – per il 2015 – nella categoria di appartenenza.*
- *L’Insegnante Tecnico Responsabile deve necessariamente essere iscritto nell’Albo Federale e deve essere in regola con il Tesseramento 2015.*
- *Non è consentito ricoprire il ruolo di Tecnico Responsabile in più di un'Associazione o Società Sportiva FIPE.*

La Segreteria Federale, provvederà all’esame della domanda al fine di verificare la conformità della documentazione ricevuta.

Qualora la domanda risulti conforme, la Segreteria Federale darà comunicazione all’Associazione o Società Sportiva stessa e alla propria Organizzazione Territoriale competente (*alla quale spetta verificare – tramite sopralluogo – se l’impianto è idoneo alla pratica dell’attività federale*), assegnando il “**codice federale**”, che consente comunque di prendere parte all’attività federale e – *allo stesso tempo* – consente al Sodalizio Sportivo di avere accesso al Registro telematico del CONI per effettuare la necessaria iscrizione.

L’iscrizione al Registro dovrà avvenire entro 90 giorni dalla avvenuta Affiliazione.

L’Affiliazione alla FIPE, quindi, assumerà carattere di definitività solo dopo che l’Associazione o Società Sportiva avrà avuto cura di fare pervenire in Federazione copia del foglio d’iscrizione al Registro del CONI.

Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile o – *in caso di urgenza* – il Presidente Federale, preso atto dell’avvenuta iscrizione al Registro del CONI e tenuto conto del parere della Segreteria Federale (*e dell’Organizzazione Territoriale competente*), ratificherà l’Affiliazione.

Dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale, l'Associazione o Società Sportiva riceverà l'attestato di Affiliazione alla FIPE, unitamente alle relative tessere (*Presidente, Consiglieri/Delegati ed Atleti*) e ad una targa personalizzata.

N.B.

L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI ha validità annuale; successivamente, nel momento della Riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si **rinnoverà in automatico** senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Regionale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito internet del CONI per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell'anno, da conservare ai propri atti.

Si ricorda che con le stesse modalità previste per l'iscrizione andranno comunicate, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, tutte le modifiche ai dati precedentemente inseriti.

(Per le modalità di iscrizione al Registro Nazionale del CONI vedere pag. 6 della 1^ parte delle "Norme e Procedure – Affiliazione e Tesseramento 2015" e/o visualizzare il sito del CONI www.coni.it)

B) RIAFFILIAZIONE

La quota di Riaffiliazione per le Associazioni e Società Sportive per il 2015 è di €200,00:

- se versata dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014, si usufruisce della quota agevolata di €150,00 (la validità della Riaffiliazione – accertata la regolarità della documentazione pervenuta – avrà decorrenza comunque dal 1°/1/2015 fino al 31/12/2015);
- se versata dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2015, la quota rimane di €200,00 (la validità della Riaffiliazione – accertata la regolarità della documentazione pervenuta – avrà decorrenza dalla data del versamento fino al 31/12/2015).

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- **Conto Corrente Postale n. 65794034;**
- **Bonifico Bancario – Codice IBAN: IT83Y010050330900000010130.**

Il versamento deve essere intestato alla Federazione Italiana Pesistica (Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma) e deve riportare la causale “Riaffiliazione 2015” e la denominazione dell’Associazione o Società Sportiva interessata.

La domanda di Riaffiliazione delle Associazioni e Società Sportive, deve essere compilata sugli appositi Modelli ed inviata alla FIPE – Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma, unitamente alle attestazioni originali dei versamenti postali, come di seguito specificato:

1. Modelli S1/1 e S1/2, **tenendo presente che la stessa persona non può ricoprire la carica di componente dell’organo direttivo (o di Delegato del Presidente)** in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.

L’Insegnante Tecnico Responsabile è tenuto a firmare – nell’apposito spazio – la dichiarazione di prestare la propria opera presso l’Associazione/Società Sportiva indicata nel Modello S1/2. Non è consentito ricoprire il ruolo di Tecnico Responsabile in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.

2. Modello S1/3 (per i dati anagrafici del Presidente e dei Consiglieri/Delegati, con obbligo per il Presidente di allegare la fotocopia del documento ed il numero di telefono personale) **solo nel caso in cui vi siano delle variazioni rispetto a quanto comunicato mediante i modelli della precedente stagione sportiva;**

3. Modello (S2/AG-ST-PA/NA-AD) per la richiesta di Tesseramento Atleti (*minimo 10 Atleti tra Agonisti e Preagonisti/Non Agonisti, pena la non accettazione della relativa domanda*), compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Associazione o Società Sportiva.

Si sottolinea la necessità e l’importanza di tesserare alla FIPE tutti i propri Atleti/Soci, sia per garantire agli stessi un’adeguata copertura assicurativa (ricompresa nella quota di tesseramento), sia per acquisire il diritto a godere di tutte le agevolazioni fiscali.

Per gli Atleti Agonisti, sono obbligatori ai fini dell’accettazione del tesseramento, i dati anagrafici e residenziali completi.

Per gli Atleti Agonisti minorenni è obbligatoria anche la firma di chi esercita la potestà genitoriale, da apporre nell’apposito spazio.

Per poter procedere alla richiesta di Tesseramento nella categoria “Atleti Agonisti” è necessario che l’Associazione o Società sportiva abbia acquisito preventivamente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità; per gli Atleti disabili è necessario acquisire il certificato della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere (“Decreto Ministero della Sanità – 4 marzo 1993”).

Al fine di velocizzare le procedure di Tesseramento, l’elenco degli Atleti “Preagonisti/Non Agonisti” e “Associati/Soci” (Mod. PA/NA) si può inoltrare anche via e-mail (su file excel), usando il carattere maiuscolo e rispettando – separatamente – i seguenti campi: cognome, nome, sesso e data di nascita. L’Associazione o Società dovrà – comunque – stampare il file inviato via e-mail, farlo firmare dal Legale Rappresentante ed inviarlo alla Segreteria Federale allegando copia di documento attestante il pagamento effettuato.

In ogni caso i soggetti per i quali si richiederà il Tesseramento nelle categorie Atleti “Non Agonisti” e “Preagonisti” devono aver depositato presso la sede dell’Associazione o Società Sportiva il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità. Tutti i certificati devono essere conservati presso la sede dell’Associazione/Società Sportiva di appartenenza per almeno 5 anni;

4. Attestazioni originali (*allegate ai rispettivi Modelli*) dei versamenti delle quote di Riaffiliazione dell’Associazione o Società Sportiva e del Tesseramento Atleti (*Vedi Titolo III – “Tabella Quote Federali”*).

Il pagamento delle relative quote deve essere effettuato con versamenti separati (*non possono essere cumulate le quote di Riaffiliazione e di Tesseramento Atleti*), in uno dei seguenti modi:

- **Conto Corrente Postale n. 65794034;**
- **Bonifico Bancario – Codice IBAN: IT83Y010050330900000010130.**

I versamenti devono essere intestati alla Federazione Italiana Pesistica (*Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma*) e devono riportare ognuno la propria causale e la denominazione dell’Associazione o Società Sportiva che li effettua.

Al fine di non ritardare la procedura di Riaffiliazione da parte del competente Ufficio Federale, si suggerisce di allegare (alla documentazione da fare pervenire in Federazione) anche il versamento del Tesseramento 2015 effettuato dal proprio “Rappresentante Insegnanti Tecnici” e dal proprio “Insegnante Tecnico Responsabile” (se diverso dal “Rappresentante Insegnanti Tecnici”).

N.B.

- *La quota di Riaffiliazione è comprensiva del Tesseramento del Presidente e dei 2 Consiglieri/Delegati.*
- *Non è consentito ricoprire la carica di componente dell’organo direttivo (o di Delegato del Presidente) in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.*
- *Il Presidente – se iscritto nell’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici – può rivestire la carica di Rappresentante dei Tecnici e di Insegnante Tecnico Responsabile della stessa Associazione o Società Sportiva.*
- *Il Rappresentante dei “Tecnici” e il Rappresentante degli “Atleti” devono obbligatoriamente essere tesserati – per il 2015 – nella categoria di appartenenza.*
- *L’Insegnante Tecnico Responsabile deve necessariamente essere iscritto nell’Albo Federale e deve essere in regola con il Tesseramento 2015.*
- *Non è consentito ricoprire il ruolo di Tecnico Responsabile in più di un’Associazione o Società Sportiva FIPE.*

La FIPE, controllata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione, e constatata la conformità alla Legge ed alle disposizioni federali, invierà (*dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale*) l’attestato di Riaffiliazione (*unitamente alle relative tessere del Presidente, dei Consiglieri/Delegati e degli Atleti*) all’Associazione o Società Sportiva interessata e copia all’Organizzazione Territoriale competente.

Se si verificano variazioni (*dimissioni, sostituzioni, ...*) all’interno del Consiglio Direttivo e/o variazioni di sede, di “denominazione” o di qualsiasi natura giuridica, l’Associazione/Società Sportiva è tenuta a inviare alla Segreteria Federale il relativo “Verbale di Assemblea”.

Le variazioni avranno effetto solo a seguito della pervenuta in Federazione della relativa documentazione scritta.

Per quanto concerne il **Registro delle Società Sportive del CONI**, si conferma che nel momento della Riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si **rinnoverà in automatico** senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Regionale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito internet del CONI per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell’anno, da conservare ai propri atti.

Titolo II – TESSERATI

Con il Tesseramento, i Dirigenti Federali, i Dirigenti Sociali, gli Atleti, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici e gli Associati/Soci degli affiliati, aderiscono alla Federazione e pertanto:

1. assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali;
2. si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza nel rispetto delle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, nonché del Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI;
3. non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare l'operato degli organi Federali e gli Ufficiali di Gara;
4. non possono intraprendere relazioni sportive con organizzazioni non riconosciute dalla Federazione, se non previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale;
5. sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali;
6. si impegnano a non adire altre Autorità per la risoluzione di controversie connesse all'attività espletata nell'ambito federale;
7. se selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
8. hanno diritto, sussistendone i requisiti, di partecipare alle Assemblee Federali e di concorrere all'elezione delle cariche federali centrali e periferiche.

A) Atleti

Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti classi:

- *Pre-Agonisti "Giovanissimi"*

- 13° anno (*nati/e nell'anno 2002*).

- *Agonisti*

- Esordienti solo 14° anno (*nati/e nel 2001*);
- Under 17 dal 15° al 17° anno (*nati/e negli anni dal 1998 al 2000*);
- Juniores dal 18° al 20° anno (*nati/e negli anni dal 1995 al 1997*);
- Seniores dal 21° al 40° anno (*nati/e negli anni dal 1975 al 1994*);
- Master "45" dal 41° al 45° anno (*nati/e negli anni dal 1970 al 1974*);
- Master "55" dal 46° al 55° anno (*nati/e negli anni dal 1960 al 1969*);
- Master "65" dal 56° al 65° anno (*nati/e negli anni dal 1950 al 1959*);
- Master "+65" oltre il 65° anno (*nati/e negli anni dal 1949 e precedenti*).

- *Non Agonisti*

- dal 6° anno di età (*nati/e nell'anno 2009 e precedenti*).
- Tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica.

Premessa

1. Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIPE, gli Atleti devono aver acquisito preventivamente il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica (*Atleti Agonisti*) o non agonistica (*Atleti Preagonisti e Non Agonisti*) in corso di validità; gli Atleti disabili che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente al controllo della idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono ("*Decreto Ministero della Sanità – 4 marzo 1993*").

Tutti gli Atleti devono essere muniti della Tessera Federale, valida per l'anno in corso, rilasciata per il tramite di un'Associazione o Società Sportiva regolarmente affiliata.

2. Gli Atleti delle classi Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l'attività agonistica con l'elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
3. Per tutti gli Atleti il certificato medico dovrà essere conservato presso la sede dell'Associazione o Società Sportiva di appartenenza. Sono possibili visite ispettive di controllo da parte della Federazione, al fine di verificare i corretti adempimenti in materia di tutela sanitaria.
4. Le Associazioni/Società Sportive devono tesserare tutti i propri Atleti, sia per garantire agli stessi un'adeguata copertura assicurativa (*ricompresa nella quota di tesseramento*), sia – e soprattutto – per acquisire il diritto a godere di tutte le agevolazioni fiscali, cautelandosi concretamente in sede di eventuali verifiche (*da parte dell'Agenzia delle Entrate*).
5. Le Associazioni/Società Sportive che presentano la domanda di “*Riaffiliazione 2015*”, possono tesserare gli Atleti dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2015, come di seguito specificato:

Atleti Agonisti

- a) Se si effettua nel periodo 1° settembre 2014 / 31 dicembre 2014, il Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (*Infortuni/RC*) hanno efficacia dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015;
- b) Se si effettua nel periodo 1° gennaio 2015 / 31 dicembre 2015, il Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (*Infortuni/RC*) hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (*conto corrente postale o bonifico bancario*) fino al 31 dicembre 2015;

Atleti Non Agonisti/Preagonisti

- a) Il Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (*Infortuni*) hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (*conto corrente postale o bonifico bancario*) fino al 31 dicembre 2015.
6. Le Associazioni/Società Sportive che presentano la domanda di “*1^ Affiliazione 2015*” possono tesserare gli Atleti (“*Agonisti*”, “*Preagonisti*” e “*Non Agonisti*”) in qualsiasi momento dell'anno; la validità del Tesseramento e la relativa copertura assicurativa (*Infortuni/RC*) hanno efficacia dalla data riportata sulla ricevuta di pagamento (*conto corrente postale o bonifico bancario*) fino al 31 dicembre 2015.
7. Il Tesseramento degli Atleti Agonisti minorenni è consentito solo previa autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale che dovrà apporre la propria firma nell'apposito Modello (*S2/AG*).
8. Le Associazioni/Società Sportive hanno la facoltà di tesserare Atleti che risiedono o sono domiciliati (*e quindi si allenano*) in province/regioni diverse da quelle dove hanno sede ufficialmente le Società stesse; in questi casi, però, all'atto del Tesseramento, **deve essere inviato** all'Ufficio Tesseramenti l'apposito Modello *S2/AGFS* dove devono essere riportati i dati della Palestra/Società presso cui abitualmente gli stessi svolgono la loro attività di preparazione. Qualora non pervenga tale Modello, non sarà autorizzata la partecipazione degli Atleti a gare organizzate in regioni diverse da quelle dove hanno sede le rispettive Società.
9. E' consentito il Tesseramento di cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ed il Legale Rappresentante dell'Associazione/Società Sportiva dovrà certificare (*sui Modelli S2/ST, S2/AD e S2/PA-NA*) il sussistere di tale condizione. Inoltre, il Legale Rappresentante dovrà dichiarare che gli Atleti Agonisti stranieri (*comunitari e/o extracomunitari*) non risultano tesserati con alcuna Federazione riconosciuta dalla International Weightlifting Federation (I.W.F.).
10. È, altresì, consentito il Tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero. Per costoro non vi sono limitazioni alla partecipazione all'attività agonistica.
11. L'invio delle tessere avverrà solo dopo che l'Associazione/Società avrà completato l'iter di Affiliazione/Riaffiliazione 2015.
11. Gli Atleti sono qualificati come “dilettanti” secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

Norme Generali

1. Per agevolare le operazioni di Affiliazione/Riaffiliazione, per consentire la regolare partecipazione all'attività federale e – *soprattutto* – per garantire l'immediata copertura assicurativa agli Atleti, le Associazioni o Società Sportive sono invitate ad inviare tutta la documentazione richiesta contestualmente al pagamento delle quote.
2. Se il passaggio dalla categoria “*Non Agonista*” a quella “*Agonista*” avviene nel corso dell'anno, l'Associazione o Società Sportiva deve versare ex novo la quota di Tesseramento, presentando il relativo Modello.
3. Per ogni richiesta di Tesseramento Atleti deve essere effettuato un versamento di importo pari alla quota relativa al numero degli Atleti per i quali si richiede il Tesseramento.
4. La ricevuta originale del versamento postale deve essere incollata sul retro del Modello di Tesseramento al quale si riferisce.

La validità del Tesseramento scade il 31 dicembre 2015.

Vincolo

1. Per gli Atleti tesserati come Non Agonisti, Preagonisti ed Agonisti Esordienti e Master, il vincolo è annuale;
2. Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores, il vincolo è quadriennale e si conclude, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno olimpico.

Scioglimento del Vincolo e Trasferimenti

- 1) Lo scioglimento del vincolo sportivo è automatico nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento della Società Sportiva;
 - b) per mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) per arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari e di Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;
 - e) per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.
- 2) Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto:
 - a) per concessione di nullaosta da parte della Società Sportiva di appartenenza;
 - b) per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;
 - c) nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva superiore ad un anno.
- 3) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 4) Nel caso di scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva, ivi compresi i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, nel corso dell'anno sportivo agonistico, il punteggio maturato dall'Atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare, spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva; salvo i casi di cui al comma 1) lettere a), b) e c) in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva.

B) ALTRE CATEGORIE DI TESSERATI

B1) - Dirigenti Federali

Per il Tesseramento dei Dirigenti Federali Centrali e Periferici (*Consiglio Federale, Consigli Regionali, Delegati Regionali e Delegati Provinciali*), la FIPE invia direttamente un bollettino di conto corrente postale ed il Modello T1.

La quota di Tesseramento 2015 per i Dirigenti Federali (Centrali e Periferici) è di €30,00.

Coloro i quali sono in possesso anche della qualifica di Insegnante Tecnico, sono esentati dal pagamento della relativa quota di Tesseramento (che sarà a carico della FIPE), ferma restando la corresponsione della quota per il Tesseramento nella categoria di Dirigente Federale.

B2) - Ufficiali di Gara

Agli Ufficiali di Gara in regola con il Tesseramento 2014, la FIPE invia direttamente un bollettino di conto corrente postale ed il Modello T1.

La quota di Tesseramento 2015 è di €20,00.

Il mancato rinnovo del Tesseramento annuale comporta la fuoriuscita dall'Albo Federale degli Ufficiali di Gara.

B3) - Insegnanti Tecnici

Agli Insegnanti Tecnici in regola con il Tesseramento 2014, la FIPE invia direttamente un bollettino di conto corrente postale ed il Modello T1.

La quota per il Tesseramento 2015 è di €130,00:

- **se versata dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014, si usufruisce della quota agevolata di €90,00;**
(altrimenti)
- **se versata dal 1° gennaio al 31 agosto 2015, la quota rimane di €130,00.**
 - *Il mancato rinnovo del Tesseramento annuale comporta la fuoriuscita dall'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici*
 - *All'Insegnante Tecnico che all'interno di un'Associazione o Società Sportiva ricopre la carica di "Rappresentante Insegnanti Tecnici" e/o di "Insegnante Tecnico Responsabile", si suggerisce di effettuare il Tesseramento 2015 contestualmente al versamento della quota di Riaffiliazione (o Affiliazione) da parte dell'Associazione o Società Sportiva di appartenenza, al fine di non ritardare la procedura di ratifica da parte del competente Ufficio Federale.*
 - *L'Insegnante Tecnico Responsabile deve necessariamente essere iscritto nell'Albo Federale e deve essere in regola con il Tesseramento 2015.*

La quota annuale di Tesseramento dà diritto a:

1. Mantenimento della Qualifica Tecnica nell'Albo dei Tecnici/Personal Trainer riconosciuti dalla FIPE e dal CONI;
2. Tessera Federale;
3. Partecipare alle Attività agonistiche e promozionali della FIPE;
4. Copertura Assicurativa contro gli infortuni;
5. Abbonamento annuale gratuito alla Rivista Federale "*Strength & Conditioning*" (cadenza quadrimestrale);
6. Usufruire delle quote agevolate per:
 - ✓ Partecipare alla Convention Nazionale dei Tecnici FIPE;
 - ✓ Partecipare alle attività FIPE a Rimini Wellness;
 - ✓ Iscriversi agli Esami per le certificazioni Internazionali NSCA (CPT "*Certified Personal Trainer*" – CSCS "*Certified Strength and Conditioning Specialist*");

- ✓ Iscrivere a Corsi di Formazione di II e III Livello;
 - ✓ Iscrivere ai Corsi di Specializzazione (Es.: “Esercizi della Pesistica Olimpica di Strappo e Slancio”, “Kettlebell Power”, “Gli esercizi in sala pesi”, “AinS”, etc. ...) ed agli Eventi organizzati dalla Federazione e/o dalle Organizzazioni Territoriali FIPE;
7. Indirizzo e-mail personalizzato (Es. mario.rossi@tecnicofipe.it);
 8. “Scontistica” per acquisto di beni/servizi dei Partner/Sponsor FIPE (Eleiko; Macron; FisioStore; Calzetti e Mariucci).

Altri “benefit”

1. Tesseramento gratuito per il 2015 (o rimborso della quota eventualmente già versata), se si contribuisce a fare Affiliare (per la prima volta) alla FIPE un’Associazione/Società Sportiva di propria conoscenza;
2. Avvalersi dello sconto del 15% presso la Casa Editrice “Calzetti & Mariucci” per l’acquisto di libri a carattere tecnico/sportivo (sarà sufficiente autenticarsi nella sezione predisposta sul sito www.calzetti-mariucci.it inserendo nome, cognome e numero di tessera FIPE e seguire le istruzioni che verranno indicate in via automatica);
3. Possibilità di aderire alla promozione federale relativa alla Copertura assicurativa della “Responsabilità Professionale”, dietro versamento di una quota contenuta (se interessati, contattare l’Ufficio Promozione e Sviluppo FIPE: promozionesviluppo@federpesistica.it – Tel. 06-3685.8087 – fax. 06-3685.8660).

B4) - Presidente e Consiglieri/Delegati delle Associazioni/Società Sportive

Per il Tesseramento del Presidente e dei 2 Consiglieri/Delegati delle Associazioni/Società Sportive deve essere utilizzato il Modello S1/3, con obbligo per il Presidente o Legale Rappresentante di allegare la fotocopia del documento ed il numero di telefono personale (solo nel caso in cui vi siano delle variazioni rispetto a quanto comunicato mediante i modelli della precedente stagione sportiva).

La quota di Tesseramento è compresa nella quota di Riaffiliazione.

=====

La validità del Tesseramento scade il 31 dicembre 2015

=====

MODALITA’ VERSAMENTO QUOTA PER CATEGORIE B1) – B2) – B3)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- **Conto Corrente Postale n. 65794034;**
- **Bonifico Bancario – Codice IBAN: IT83Y010050330900000010130.**

Il versamento deve essere intestato alla Federazione Italiana Pesistica (Viale Tiziano n. 70 – 00196 Roma) e deve riportare la rispettiva causale “Tesseramento 2015 Dirigente Federale o Ufficiale di Gara o Insegnante Tecnico” e i dati della persona interessata.

La ricevuta non va spedita in Federazione, ma deve essere conservata per eventuali richieste di riscontro.

Il Modello T1 va inviato solo per comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti del proprio recapito postale, numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Titolo III - TABELLA QUOTE FEDERALI

a)	Prima Affiliazione	Gratuita
b)	Riaffiliazione: se si effettua dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014	€150,00
c)	Riaffiliazione: se si effettua dal 1° gennaio al 31 agosto 2015	€200,00
d)	Gli Istituti Scolastici, Religiosi e di Formazione Militare sono esentati dal pagamento della quota di Affiliazione o Riaffiliazione	
e)	Tesseramento Atleti Agonisti	€ 8,00
f)	Tesseramento Atleti Preagonisti, Non Agonisti ed Associati/Soci	€ 6,00
g)	Tesseramento Dirigenti Federali centrali e periferici dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014	€ 30,00
h)	Tesseramento Insegnanti Tecnici: se si effettua dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014	€ 90,00
i)	Tesseramento Insegnanti Tecnici: se si effettua dal 1° gennaio al 31 agosto 2015	€130,00
l)	Tesseramento Ufficiali di Gara dal 1° settembre 2014 al 31 dicembre 2014	€ 20,00
m)	Giustizia Sportiva: Tassa Ricorso Commissione Federale d'Appello	€250,00
n)	Giustizia Sportiva: Tassa per Procedimento di Revisione	€250,00

Titolo IV – ASSICURAZIONE

Le condizioni relative alla copertura assicurativa sono riportate sul Sito federale www.federpesistica.it alla voce “Convenzione Assicurativa”.

Titolo V - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Disposizione in materia di trattamento dei dati personali:

1. I Legali Rappresentanti delle Associazioni o Società Sportive sono tenuti a fornire a tutti i tesserati (*Atleti, Tecnici e Dirigenti*) l’informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali riprodotta alle successive pagg. 38 e 39 ed acquisire la relativa dichiarazione individuale di consenso, sottoscrivendo gli appositi campi dei modelli secondo le intenzioni manifestate dal singolo tesserato, la cui firma leggibile è comunque necessaria per gli Atleti Agonisti (*Modelli S2/AG, S2/ST e S2/AD*), nonché per l’eventuale negazione di consenso all’utilizzo dei propri dati per informazioni di natura commerciale e promozionale (*Modello S/D*).

2. Il Legale Rappresentante di Associazione/Società, inoltre, sottoscriverà in calce al Modello (*S1/I*) di Affiliazione/Riaffiliazione la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali dell’Associazione o Società Sportiva.

Titolo VI – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA E LOTTA AL DOPING

I Legali Rappresentanti delle Società/Associazioni Sportive affiliate devono assicurarsi che i loro tesserati abbiano preso visione dell’informativa sul Codice di Protezione dei dati personali in materia di Tutela Sanitaria e Lotta al Doping, pubblicata nel sito federale www.federpesistica.it, facendo loro compilare il relativo Modello (*pubblicato nella 3^ parte - “Modulistica” - delle Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento 2015*), che deve essere custodito (*per un periodo non inferiore ad anni cinque*) a cura delle Segreterie delle Società Sportive ed esibito, se richiesto dalla FIPE.

Titolo VII MODELLI

(Fac-Simile)

Statuto tipo di Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata

(ex art. 148 TUIR)

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituita una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione sociale

"XXXX SPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società è senza fine di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra i soci neanche in forma indiretta.

2. La Società ha per oggetto: l'organizzazione, l'esercizio e la divulgazione di ogni tipo di attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, motoria e ricreativa, con particolare riguardo alle discipline poste sotto il controllo della FIPE (*quali la Pesistica Olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness*) nei confronti della quale la Società si affilierà e per tutte le altre che dovesse in seguito decidere di praticare per le quali provvederà, mediante mera delibera dell'organo amministrativo, alla affiliazione alla rispettiva Federazione Nazionale o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI; con l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci nonché di conformarsi a norme, direttive e provvedimenti anche disciplinari del CONI e/o dei suoi organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle Federazioni Sportive Nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono e/o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dei loro organi a cui la Società si affilierà: costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle società affiliate a cui la Società si affilierà.

3. In particolare per l'attività sportivo-agonistica la Società potrà individuare e costituire al proprio interno sezioni sportive specializzate per disciplina dotate di organizzazione e mezzi tecnici autonomi, che abbiano lo scopo di formare, preparare e gestire squadre sportive, nonché promuovere ed organizzare gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in genere.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà gestire in tutto o in parte, anche mediante contratti di affitto d'azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione, spacci di abbigliamento e articoli sportivi ecc., nonché promuovere tutte quelle iniziative volte al conseguimento dello scopo sociale compresi l'organizzazione e promozione di corsi propedeutici, di avviamento allo sport, di squadre agonistiche, di ogni altra attività sportiva, ricreativa, e motoria anche a scopo medico riabilitativo e fisioterapico e/o igienico-estetico, di attività culturali quali convegni, seminari e corsi di formazione, preparazione ed aggiornamento, di viaggi e vacanze sportivo-ricreative, di manifestazioni, tornei, gare e spettacoli sportivo-ricreativi, ricerca e promozione di sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione dell'attività e dell'immagine societaria mediante modelli, disegni e emblemi e mediante mezzi informatici, internet e similari

5. La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre

persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.

6. E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui all'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.

7. Sono altresì escluse le competenze riservate alle professioni protette ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

8. La Società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della Federazione stessa rappresentati da:

- a) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- b) ufficiali di gara;
- c) dirigenti federali;
- d) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- e) soci benemeriti;
- f) soci sostenitori.

Articolo 3 - Sede e domiciliazione dei soci

1. La Società ha sede in XXXX.

2. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio delle Imprese. La decisione relativa al trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dei soci.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 agosto 2030 e può essere prorogata con decisione dei soci.

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 00.000,00 (xxxxmila/00).

2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ma attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

Articolo 6 - Aumento del capitale sociale

1. La Società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

2. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.

4. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 - bis C.C.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis C.C.

2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2 C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci

1. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, infruttiferi. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Articolo 9 - Partecipazioni sociali

1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte

1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

2. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di socio, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società se non a favore di altro socio.

4. In caso di proprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell'art. 2479 C.C.

2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

3. Ogni soggetto che riveste la qualità di socio ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. Le decisioni devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare quando abbiano ad oggetto:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina dell'organo amministrativo;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la modifica dei diritti dei soci;
- l'eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
- lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato nonché i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 C.C. nonché nell'ipotesi prevista dall'art. 2482 bis, comma 4. C.C. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale.

7. Il suddetto testo deve essere sottoposto all'attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata o via posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

8. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

9. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

10. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.

11. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

12. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico

13. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti dei soci.

Articolo 12 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

3. L'Assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista.

5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

6. L'Assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione.

7. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

8. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

11. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 2479 - bis comma 3 C.C.

12. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.

13. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 13 - Amministrazione

1. La Società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione
2. La scelta dell'organo amministrativo è demandata all'assemblea.
 3. L'organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci.
 4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
 5. Sono rieleggibili.
 6. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.
 7. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.
 8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, decade l'intero consiglio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 comma 2 C.C.
 9. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.
 10. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
 11. Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97.
 12. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione.

Articolo 14 - Consiglio di amministrazione

1. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina ed uno o più consiglieri delegati.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte in sede di adunanza oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro giorni quindici dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del Consiglio.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori, conservato a cura della società. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

6. L'avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.
8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, secondo le regole già previste per l'assemblea dei soci.

Articolo 15 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell'organo amministrativo prescelto dai soci, all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 C.C., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 C.C e ai consiglieri delegati nei limiti della delega.
2. La rappresentanza della Società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.

Articolo 16 - Collegio sindacale

1. La Società nomina il Collegio Sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, il solo Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Il Presidente del Collegio è scelto dall'assemblea dei soci.
4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.
5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis C.C.
6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 C.C.
7. Il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter C.C.

Articolo 17 - Recesso dei soci

1. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di Società; c) la decisione di fusione o di scissione della Società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della Società all'estero; f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, C.C.; h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi; i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 C.C., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.
2. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 18 - Esclusione

1. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
b) il compimento di atti dannosi per la società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal procedimento.

3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 19 - Liquidazione delle partecipazioni sociali

1. Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate per un importo pari al loro esclusivo valore nominale versato al momento della sottoscrizione della quota.

2. Ai sensi dell'art. 2473-bis C.C. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 XXXXX di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e, comunque, secondo quanto previsto dall'art. 2364 C.C.

3. La Società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente individuate nell'art. 2.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Nel caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.

3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli dell'ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.

Articolo 22 – Risoluzione Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

2. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.

3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di appartenenza.

Articolo 23 - Libro dei soci

(*Attenzione: articolo da eliminare nel caso la Società non voglia tenere il libro soci.*)

La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Articolo 24 - Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello Statuto della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva, quelle emanate dal Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

XXXX, XX/XX/XXXX.

(Fac-Simile)

Atto costitutivo di Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta

L'anno ____ il giorno ____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i Sigg.ri:

- 1) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 2) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 3) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 4) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)
- 5) _____, nato a _____ il _____, residente a _____, alla via _____, professione _____, (codice fiscale: _____)

è costituita l'Associazione Sportiva "_____ Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in _____, prov. _____, via _____, n° _____.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica di tutte le discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesistica (FIPE) - quali la Pesistica Olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness - e delle altre discipline riconosciute dalle altre Federazioni cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Pesistica e delle altre Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva ai quali delibererà d'aderire. L'Associazione è retta dallo Statuto composto dai suoi 27 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'Associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei Sig.ri: _____

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di Presidente;

_____ alla carica di Vicepresidente e Dirigente responsabile per le attività federali;

_____ alla carica di Segretario-Tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

(Fac-Simile)

Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica non riconosciuta

(ex artt. 36 e ss. Cod. Civ.)

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una Associazione Sportiva denominata "..... Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in, via.....n.....

Articolo 2 – Colori Sociali

I colori sociali sono L'emblema dell'Associazione è rappresentato da

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica delle discipline sportive riconosciute dalla Federazione Italiana Pesistica (FIPE) - quali la Pesistica Olimpica e le discipline della cultura fisica che prevedono l'utilizzo dei sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico/Wellness - e delle altre discipline riconosciute dalle altre Federazioni cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
4. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti della FIPE e delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, ai quali l'associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. L'Associazione garantisce lo svolgimento delle Assemblee di atleti e tecnici per la stessa tesserati al fine di individuare i soggetti legittimati alla partecipazione alle Assemblee Federali ed i loro eventuali sostituti.

Articolo 4 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione si intenderà accolta contestualmente alla presentazione, fermo il diritto del Consiglio Direttivo di espellere l'associato che adotti un comportamento non conforme alle finalità della Associazione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 8 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
10. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
14. Le Assemblee dei tecnici e degli atleti tesserati per la Federazione dovranno essere convocate, mediante affissione di avviso nella sede sociale, con preavviso minimo di 15 giorni. Le Assemblee procederanno all'elezione dei rappresentanti delle rispettive categorie titolati alla

partecipazione alle Assemblee Federali, e dei relativi supplenti, secondo quanto previsto nei regolamenti federali. I rappresentanti ed i relativi sostituti così eletti rimarranno in carica per l'intero quadriennio. Il verbale delle Assemblee dovrà essere inviato tempestivamente al Consiglio Direttivo che procederà agli adempimenti conseguenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'Assemblea

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'Assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

Articolo 11 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria anche ai sensi del precedente art. 9, comma 7.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti (*incluso il Presidente, determinato - di volta in volta - dall'Assemblea dei soci*) ed eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.
2. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
3. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

4. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Vice-Presidente ed il Segretario con funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 giorni l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata entro 90 giorni senza l'Assemblea Straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- b) adottare le linee di sviluppo della associazione
- c) indire le Assemblee Ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 7;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

e) adottare provvedimenti disciplinari (*ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione*) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea.

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

g) Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la sua approvazione.

h) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 21 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 24 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 – Risoluzione Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIPE.

Articolo 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione affiliata alla FIPE, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza e in subordine le norme del Codice Civile.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'Assemblea di approvazione

(Fac-Simile)

Domanda di Ammissione a Socio

(Art. 5 – commi 2 e 3 – Statuto tipo A.S.D.)

“Associazione Sportiva Dilettantistica _____”

Il Sottoscritto/a nato/a a
....., il, residente a in via
....., C.A.P., Comune Provincia,
telefono abitazione e/o cellulare, e-mail.....

Chiede

di essere ammesso quale socio della “**Associazione Sportiva Dilettantistica _____**”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale di cui dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la potestà parentale in caso di associato minorenni)

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle **finalità istituzionali** dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo nonché al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’associazione, sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali dell’Associazione. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la potestà parentale in caso di associato minorenni)

Acconsento all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Presto il consenso

Nego il consenso

Firma

Firma

(Il Socio)

(L'esercente la potestà parentale in caso di associato minorenni)

_____, lì _____

N.B. - Da far sottoscrivere e conservare presso la Sede Sociale per beneficiare delle Agevolazioni ex Art. 148 TUIR (vedere pag. 10 “Altre Agevolazioni” – 1^ Parte “Norme Generali”)

(Fac-Simile)

Verbale di Consiglio Direttivo per l'Ammissione di nuovi Soci

(Art. 5 – commi 2 e 3 – Statuto tipo A.S.D.)

numero _____ della “Associazione Sportiva Dilettantistica _____”.

L'anno _____ addì ___ del mese di _____ in _____, in via _____, n° _____, alle ore _____, presso la sede sociale (o indicare dove si è riunito il consiglio direttivo), si è riunito il Consiglio Direttivo della “Associazione Sportiva Dilettantistica _____” per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione dei nuovi soci;
- 2) varie ed eventuali

Assume la presidenza il Sig. _____ quale Presidente dell'associazione e ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, il quale constatata la regolarità della comunicazione e la presenza di tutti i consiglieri, dichiara valida la riunione e chiama il sig. _____ a fungere da segretario.

Sul primo argomento all'ordine del giorno il consiglio approva con voti _____ su _____ (indicare eventuale astensione di uno o più consiglieri) per l'anno sportivo _____ l'entrata del/i nuovo/nuovi socio/i nell'associazione:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

.....

Alle ore _____ non essendovi altro da deliberare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione del _____.

Il presidente della riunione (*legale rappresentante*)

(firma)

Il segretario della riunione

(firma)

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 fornita all'atto della domanda di ammissione.

N.B. - Da compilare e conservare presso la Sede Sociale per beneficiare delle Agevolazioni ex Art. 148 TUIR
(vedere pag. 10 “Altre Agevolazioni” – 1^ Parte “Norme Generali”)

(Fac-Simile)

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL __/__/__**

In questo giorno __ del mese di _____ dell'anno _____, alle ore _____ presso _____ in _____, si sono riuniti i soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “ _____ ” per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al _____
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. _____, il quale

preso atto

- della regolarità della convocazione;
- che sono presenti numero _____ Soci, in proprio o per delega;
- che sono presenti numero _____ componenti il Consiglio Direttivo

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario.

Udito quanto sopra, l'Assemblea, all'unanimità, chiama il Sig. _____, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio al _____, ed invitando l'Assemblea a formulare le osservazioni che ritenga più opportune.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera di approvare all'unanimità il bilancio al _____, concordando con la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione del risultato di periodo.

Alle varie ed eventuali nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore _____, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

(Fac-simile)

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA RAPPRESENTANTI ATLETI

(art. 8 – Statuto FIPE ed art. 9 - comma 14 – Statuto tipo A.S.D.)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, come da convocazione mediante affissione di avviso nella sede sociale in data _____, si è riunita presso la sede medesima l'Assemblea degli Atleti maggiorenni tesserati per la A.S.D./S.S.D. _____ per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. elezione del Rappresentante Atleti per la partecipazione alle Assemblee della Federazione Italiana Pesistica
2. elezione dei Rappresentanti Atleti Supplenti
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n _____ Tesserati su _____. Assume la presidenza il Sig. _____ il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig. _____.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i Tesserati Atleti presenti, vista la candidatura presentata dal Sig. _____, procedono all'elezione per scrutinio segreto.

Il Sig. _____ con voti ____ su ____ (*indicare eventuali schede bianche o nulle*) viene eletto quale Rappresentante degli Atleti per il quadriennio olimpico a venire.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno l'Assemblea elegge come Rappresentanti Atleti Supplenti i Tesserati indicati di seguito in ordine di preferenze ottenute.

1. _____
2. _____
3. _____
4.

I Rappresentanti Supplenti saranno titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali FIPE, in ordine di preferenze, nel caso in cui il Rappresentante Atleti sia impossibilitato per qualunque motivo.

Tutti gli eletti, sottoscrivendo il verbale, dichiarano di accettare la carica e confermano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto Federale ed in quello sociale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Firma

Il Presidente dell'Assemblea

Firma

Il Rappresentante Atleti

I Rappresentanti Atleti Supplenti

Luogo e data _____

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva
Per presa visione - Timbro e firma

(Fac-simile)

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA RAPPRESENTANTI INSEGNANTI TECNICI

(art. 8 – Statuto FIPE ed art. 9 - comma 14 – Statuto tipo A.S.D.)

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, alle ore _____, come da convocazione mediante affissione di avviso nella sede sociale in data _____, si è riunita presso la sede medesima l'Assemblea degli Insegnanti Tecnici maggiorenni tesserati per la A.S.D./S.S.D. _____ per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. elezione del Rappresentante Insegnanti Tecnici per la partecipazione alle Assemblee della Federazione Italiana Pesistica
2. elezione dei Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti
3. varie ed eventuali.

Sono presenti n _____ Tesserati su _____. Assume la presidenza il Sig. _____ il quale, constatato e fatto constatare che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il Sig _____.

Sul primo punto all'ordine del giorno, i Tesserati Insegnanti Tecnici presenti, vista la candidatura presentata dal Sig. _____, procedono all'elezione per scrutinio segreto.

Il Sig. _____ con voti ____ su ____ (*indicare eventuali schede bianche o nulle*) viene eletto quale Rappresentante degli Insegnanti Tecnici per il quadriennio olimpico a venire .

Sul secondo punto all'ordine del giorno l'assemblea elegge come Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti i Tesserati indicati di seguito in ordine di preferenze ottenute.

1. _____
2. _____
3. _____
4.

I Rappresentanti Supplenti saranno titolati alla partecipazione alle Assemblee Federali FIPE, in ordine di preferenze, nel caso in cui il Rappresentante Insegnanti Tecnici sia impossibilitato per qualunque motivo.

Tutti gli eletti, sottoscrivendo il verbale, dichiarano di accettare la carica e confermano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste nello Statuto Federale ed in quello sociale.

Sul terzo punto all'ordine del giorno nessuno prende la parola per cui, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore _____, previa lettura con approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario dell'Assemblea

Firma

Il Presidente dell'Assemblea

Firma

Il Rappresentante Insegnanti Tecnici

I Rappresentanti Insegnanti Tecnici Supplenti

Luogo e data

*Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva
Per presa visione - Timbro e firma*

(Fac-Simile)

Autocertificazione redditi da prestazioni sportive dilettantistiche ex art. 67 primo comma lett. M) e 69 secondo comma D.P.R. 917/86 e Ricevuta compensi e rimborsi forfetari

Alla, con sede in Via

Alla cortese attenzione dell'Ufficio Amministrazione

Il/La sottoscritto/a, nato/a ail....., residente....., codice fiscale..... in qualità di istruttore/ufficiale di gara/atleta/(altro da specificare)..... -cancellare le voci che non interessano

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei compensi riconosciutimi e di cui alla successiva richiesta per la mia attività sportiva dilettantistica in favore della

DICHIARA

- Di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, maturato reddito per prestazioni sportive dilettantistiche da altri soggetti e che ritengo di non maturarne per tutto il corso dell'anno solare. Ove dovessi percepire altri redditi di tale natura, mi impegno a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Amministrativo della
- Di avere, per l'anno solare _____ alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a €7.500,00 e quindi di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per €.....
- Di avere, per l'anno solare _____ alla data odierna, maturato redditi per prestazioni sportive dilettantistiche superiori a €7.500,00.

Alla luce di tutto quanto sopra chiedo di ricevere la somma di €..... (€.....) a mezzo bonifico bancario/altro per compensi/premi/ rimborsi forfetari/indennità di trasferta relativi all'attività da me svolta in Vostro favore per il periodo dalal

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

.....

<u>Coordinate bancarie:</u>	
CIN
ABI
CAB
C/C
BANCA

(Fac-Simile)

Ricevuta Iscrizione Corsi

Associazione Sportiva Dilettantistica " _____ "

Via _____ n. ____

C.A.P. _____ Città _____

C.F. _____

_____, ____/____/____

Oggetto: ricevuta di pagamento della quota di iscrizione

Da parte del Sig. _____, nato a _____, il __/__/____, residente
a _____, via _____ n. ____ C.F. _____, riceviamo la somma di euro
_____ (_____/00) a titolo di iscrizione annuale al Corso di " _____ ",

Per quietanza

Associazione Sportiva Dilettantistica " _____ "
(il *tesoriere*)

Quietanza soggetta ad imposta di bollo di 2,00 euro
(solo in caso di importi superiori a 77,47 euro)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

All'attenzione del legale rappresentante delle Associazioni e Società Sportive affiliate

Con la presente desideriamo informarVi che il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito T.U.), garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati che intendiamo eseguire, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e, in particolare, della sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 T.U., ed in relazione ai dati personali di cui la **Federazione Italiana Pesistica** (di seguito FIPE) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla FIPE nei limiti delle disposizioni statutarie previste (1a) e, salvo negazione del consenso dell'interessato, all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di Aziende del settore sportivo e Società con le quali la FIPE ha rapporti di natura contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a. Il consenso per l'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1a a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le Società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è la "**Federazione Italiana Pesistica**" con sede in Roma, Viale Tiziano, 70, e-mail segreteria@federpesistica.it.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente Federale, legale rappresentante pro tempore.

(segue "Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003")

All'attenzione del tesserato alla Federazione Italiana Pesistica

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la **Federazione Italiana Pesistica** (di seguito FIPE) entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento è finalizzato alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla FIPE nei limiti delle disposizioni statutarie previste ivi compresa la pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l'identità dell'interessato sul sito web federale e su altro materiale cartaceo o multimediale edito dalla Federazione medesima (1a).

Il trattamento, salvo negazione del consenso dell'interessato, potrà essere finalizzato, altresì, all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di Aziende del settore sportivo ed Aziende terze con le quali la FIPE ha rapporti di natura contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.

c. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a. Il consenso per l'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di ammissione alla Federazione

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1a, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le Aziende alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità di cui al punto 1b opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1a.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è la "**Federazione Italiana Pesistica**" con sede in Roma, Viale Tiziano, 70, e-mail. segreteria@federpesistica.it.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente Federale, legale rappresentante pro tempore.

**NORME E PROCEDURE
AFFILIAZIONE TESSERAMENTO
2015
MODULISTICA**

FIPE - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma -
tel. 06-8797.3011/3012 - fax 06-8797.3031
Sito web : www.federpesistica.it

Info

tesseramento@federpesistica.it
tesseramento1@federpesistica.it

III PARTE



FEDERAZIONE
ITALIANA
PESISTICA



Comitato Sportivo
Nazionale
Giuseppe Carraro
Presidente
Giuseppe Carraro
Vicepresidente





FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Associazione
Società Sportiva

S1/1



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Ri/Affiliazione	<i>Codice Federale</i>					ANNO 2015
<i>Denominazione Associazione/Società</i>						
<i>Codice Fiscale</i>		<i>Partita Iva</i>			<i>Sito Internet</i>	
<i>Recapito Corrispondenza</i>					<i>N°</i>	<i>CAP</i>
<i>C/o</i>						
<i>Località</i>					<i>Reg.</i>	<i>PR</i>
<i>Tel:</i>		<i>E-mail Ass./Soc</i>				
<i>Fax:</i>		<i>E-mail Federale</i>				
<i>Recapito Palestra</i>					<i>N°</i>	<i>CAP</i>
<i>Località</i>					<i>Reg.</i>	<i>PR</i>
<i>Telefono</i>			<i>Fax</i>			
<i>Sede Legale</i>					<i>N°</i>	<i>CAP</i>
<i>Località</i>					<i>Reg.</i>	<i>PR</i>
<i>Telefono</i>			<i>Fax</i>			
Informazioni utili: barrare la casella corrispondente (obbligatorio)						
<input type="checkbox"/> A.S.D. SENZA PERSONALITA' GIURIDICA		<input type="checkbox"/> SOCIETA' SPORTIVA DIL. DI CAPITALI				
<input type="checkbox"/> A.S.D. CON PERSONALITA' GIURIDICA		<input type="checkbox"/> SOCIETA' COOPERATIVA				

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; dichiara di accettare incondizionatamente Statuto e Regolamenti FIPE e che l'impianto sportivo utilizzato è conforme a quanto stabilito nelle norme federali; s'impegna a facilitare il compito di eventuali ispettori designati dalla FIPE per garantire l'ottemperanza alle norme ed alle direttive federali; inoltre, preso atto della nota informativa acquisita ai sensi dell'ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati riguardanti la suddetta Associazione/Società Sportiva conferiti alla FIPE; in particolare presta il consenso al trattamento dei dati necessario all'espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della FIPE, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni organizzate ed agli esiti delle stesse.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva firma _____

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIPE abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva firma _____

Luogo e data _____ / ____ / _____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Associazione
Società Sportiva

S1/2



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Codice Federale	<input type="text"/>	ANNO 2015
-----------------	----------------------	------------------

<i>Denominazione Associazione/Società</i>		
<i>Carica</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>data di nascita</i>
Presidente (*)		
Vicepresidente/Delegato		
Consigliere/Delegato		
Rappresentante degli Atleti (**)		
Rappresentante dei Tecnici (**)		
Insegnante Tecnico Responsabile (***)		

(*) Il Presidente - se iscritto nell'Albo Federale degli Insegnanti Tecnici - può rivestire la carica di Rappresentante dei Tecnici e Insegnante Tecnico responsabile della stessa Associazione/Società Sportiva.

(**) I Rappresentanti "Tecnici" o "Atleti" devono obbligatoriamente essere tesserati nella categoria di appartenenza.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva firma _____

Luogo e data _____ / ____ / _____

(*) Dichiarazione dell'Insegnante Tecnico Responsabile della Associazione/Società Sportiva**

Il/La sottoscritto/a dichiara di prestare la propria opera in qualità di Insegnante Tecnico Responsabile presso la suddetta Associazione/Società Sportiva.

Allega alla presente la ricevuta relativa al pagamento del tesseramento per l'anno 2015

L'Insegnante Tecnico Responsabile firma _____

Luogo e data _____ / ____ / _____

REGISTRO NAZIONALE DEL CONI

Prima Affiliazione

- All'Associazione/Società Sportiva (la cui domanda di 1^ Affiliazione risulti conforme alle norme vigenti) la FIPE assegna un codice provvisorio che consente di avere accesso al Registro telematico del CONI per effettuare la necessaria iscrizione.
- L'iscrizione al Registro dovrà avvenire nel più breve tempo possibile (seguendo indicazioni riportate sul sito www.coni.it) e - comunque - non oltre 90 giorni dalla data di acquisizione (da parte del competente Uff. CONI) dell'elenco aggiornato (inviato dalla FIPE) delle Associazioni/Società Sportive che hanno inoltrato richiesta di 1^ Affiliazione.
- Solo dopo che l'Associazione/Società Sportiva avrà avuto cura di fare pervenire in Federazione copia del foglio d'iscrizione al Reg. Naz. del CONI, l'iter di Affiliazione alla FIPE si potrà ritenere completato e si potrà ottenere, così, il riconoscimento sportivo definitivo. Ciò indipendentemente dalla volontà di godere delle agevolazioni fiscali di cui, però, si potrà beneficiare solo se in regola con l'iscrizione al Registro.
- L'iscrizione al Registro Nazionale del CONI ha validità annuale.

Riaffiliazione

All'Associazione/Società Sportiva - regolarmente riaffiliata alla FIPE - la data di scadenza del riconoscimento presso il Registro del CONI si rinnoverà in automatico, senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Regionale del CONI, ma avendo cura di ritornare sul sito www.coni.it per stampare il Certificato di Iscrizione valevole per quell'anno (da conservare ai propri atti).



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Associazione
Società Sportiva

Tess. Presidente e Consiglieri/Delegati

S1/3



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

Codice Federale

--	--	--	--	--	--	--

ANNO 2015

Cognome

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Data di nascita

--	--	--	--	--	--

Indirizzo

N°

CAP

Località

PR

Telefono

Cellulare

E-mail

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'ex articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire: "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute..."

Luogo e data, _____ / ____ / _____

firma _____

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIPES abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Luogo e data, _____ / ____ / _____

firma _____

Cognome

Nome

Sesso

Luogo di nascita

Data di nascita

--	--	--	--	--	--

Indirizzo

N°

CAP

Località

PR

Telefono

Cellulare

E-mail

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'ex articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs. 196/2003, vale a dire: "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute..."

Luogo e data, _____ / ____ / _____

firma _____

Esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la FIPES abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Luogo e data, _____ / ____ / _____

firma _____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Tesseramento
Atleti Agonisti

S2/AG

Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

<i>Codice Federale</i>					

ANNO 2015

La quota associativa comprensiva dell'assicurazione annuale per gli Atleti Agonisti è di € 8.00
PER GLI ATLETI MINORENNI E' OBBLIGATORIA LA FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE

<i>Cognome</i>			<i>Nome</i>			<i>Sesso</i>
<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>		<i>Nuovo Tess</i>	<i>Firma del genitore (in caso di minori)</i>		
			Si	No		
<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Località</i>		<i>PR</i>		
<i>Tel/Cell</i>	<i>Email</i>			<i>Firma dell'Atleta</i>		

<i>Cognome</i>			<i>Nome</i>			<i>Sesso</i>
<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>		<i>Nuovo Tess</i>	<i>Firma del genitore (in caso di minori)</i>		
			Si	No		
<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Località</i>		<i>PR</i>		
<i>Tel/Cell</i>	<i>Email</i>			<i>Firma dell'Atleta</i>		

<i>Cognome</i>			<i>Nome</i>			<i>Sesso</i>
<i>Luogo di nascita</i>	<i>Data di nascita</i>		<i>Nuovo Tess</i>	<i>Firma del genitore (in caso di minori)</i>		
			Si	No		
<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Località</i>		<i>PR</i>		
<i>Tel/Cell</i>	<i>Email</i>			<i>Firma dell'Atleta</i>		

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli Atleti di cui sopra come prescritto dalla Legge e di custodire presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva la relativa documentazione.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (EX ART.13 D.LGS. N.196/2003)

In relazione all'informativa pubblicata all'interno delle *Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento* della FIPE (2^a parte Pagg. 38 e 39) si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della FIPE per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa e, salvo negazione del consenso degli interessati da esprimersi formalmente compilando il previsto modello (pubblicato a pag.10 della 3^a parte), per le finalità di cui al punto 1b.

In relazione all'informativa sulla *TUTELA SANITARIA E SULLA LOTTA AL DOPING*, pubblicata nel sito federale www.federpesistica.it, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta dichiara sotto la propria responsabilità di averne informato i propri tesserati e di averne acquisito la conferma di presa visione e accettazione utilizzando il modello (pubblicato a pag.11 della 3^a parte) che deve essere custodito presso la Segreteria della Società Sportiva ed esibito, se richiesto dalla FIPE.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva

Luogo e data, _____ / ____ / _____ firma _____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Atleti
Agonisti Stranieri

S2/ST

Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

Codice Federale					

ANNO 2015

La quota associativa comprensiva dell'assicurazione annuale per gli Atleti Agonisti stranieri è di € 8.00

PER GLI ATLETI MINORENNI E' OBBLIGATORIA LA FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE

Cognome	Nome	Sesso

Nazione di nascita	Data di nascita	Nuovo Tess	Firma del genitore (in caso di minori)	
		Si No		
Indirizzo	CAP	Località	PR	
Tel/Cell	Email	Firma dell'Atleta		

1. NON E' TESSERATO CON NESSUNA FEDERAZIONE RICONSCIUTA DALL'I.W.F.

2. PER GLI EXTRACOMUNITARI: E' IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Cognome	Nome	Sesso

Nazione di nascita	Data di nascita	Nuovo Tess	Firma del genitore (in caso di minori)	
		Si No		
Indirizzo	CAP	Località	PR	
Tel/Cell	Email	Firma dell'Atleta		

1. NON E' TESSERATO CON NESSUNA FEDERAZIONE RICONSCIUTA DALL'I.W.F.

2. PER GLI EXTRACOMUNITARI: E' IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli Atleti di cui sopra come prescritto dalla Legge e di custodire presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva la relativa documentazione.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (EX ART.13 D.LGS. N.196/2003)

In relazione all'informativa pubblicata all'interno delle *Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento* della FIPE (2^a parte Pagg. 38 e 39) si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della FIPE per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa e, salvo negazione del consenso degli interessati da esprimersi formalmente compilando il previsto modello (pubblicato a pag.10 della 3^a parte), per le finalità di cui al punto 1b.

In relazione all'informativa sulla *TUTELA SANITARIA E SULLA LOTTA AL DOPING*, pubblicata nel sito federale www.federpesistica.it, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta dichiara sotto la propria responsabilità di averne informato i propri tesserati e di averne acquisito la conferma di presa visione e accettazione utilizzando il modello (pubblicato a pag.11 della 3^a parte) che deve essere custodito presso la Segreteria della Società Sportiva ed esibito, se richiesto dalla FIPE.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva

Luogo e data, _____ / ____ / _____

firma _____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Tesseramento
Atleti Disabili

S2/AD



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

Codice Federale					

ANNO 2015

La quota associativa comprensiva dell'assicurazione annuale per gli Atleti Agonisti è di € 8.00

PER GLI ATLETI MINORENNI E' OBBLIGATORIA LA FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE

Cognome		Nome		Sesso
Luogo di nascita	Data di nascita	Nuovo Tess	Firma del genitore (in caso di minori)	
		Si No		
Indirizzo	CAP	Località	PR	
Tel/Cell	Email	Firma dell'Atleta		

Tipo di disabilità:

Amputati – Disarticolazione Sopra il ginocchio Sotto in Ginocchio Caviglia

Lesione Midollare – Paraplegia

Paralisi Cerebrale – CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8

Altri (Lieve Disabilità Motoria)

Classificazione Pesistica Paralimpica

Nazionale Si in data _____ No

Internazionale Si in data _____ No

PER GLI EXTRACOMUNITARI: E' IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli Atleti di cui sopra come prescritto dalla Legge e di custodire presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva la relativa documentazione.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (EX ART.13 D.LGS. N.196/2003)

In relazione all'informativa pubblicata all'interno delle *Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento* della FIPE (2^a parte Pagg. 38 e 39) si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della FIPE per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa e, salvo negazione del consenso degli interessati da esprimersi formalmente compilando il previsto modello (pubblicato a pag.10 della 3^a parte), per le finalità di cui al punto 1b.

In relazione all'informativa sulla *TUTELA SANITARIA E SULLA LOTTA AL DOPING*, pubblicata nel sito federale www.federpesistica.it, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta dichiara sotto la propria responsabilità di averne informato i propri tesserati e di averne acquisito la conferma di presa visione e accettazione utilizzando il modello (pubblicato a pag.11 della 3^a parte) che deve essere custodito presso la Segreteria della Società Sportiva ed esibito, se richiesto dalla FIPE.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva

Luogo e data, _____ / ____ / _____ firma _____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA



FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

Tesseramento
Atleti Agonisti fuori sede

S2
AGFS



Disciplina Sportiva Paralimpica riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

Codice Federale						

ANNO 2015

La quota associativa comprensiva dell'assicurazione annuale per gli Atleti Agonisti è di € 8.00
PER GLI ATLETI MINORENNI E' OBBLIGATORIA LA FIRMA DI CHI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE

Cognome			Nome			Sesso	
Luogo di nascita	Data di nascita		Nuovo Tess	Firma del genitore (in caso di minori)			
			Si	No			
Indirizzo	CAP		Località		PR		
Tel/Cell	Mail			Firma dell'Atleta			

Il Presidente della Associazione /Società Sportiva, Sig. _____
dichiara di essere a conoscenza e di autorizzare il proprio Atleta sopra indicato, ad allenarsi presso:

- Associazione /Società Sportiva _____ con sede a _____
in _____
- Struttura Privata con sede a _____ in _____

Luogo e data: _____ il ___ / ___ / ____

Firma del Presidente _____ Firma dell'Atleta _____

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli Atleti di cui sopra come prescritto dalla Legge e di custodire presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva la relativa documentazione.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (EX ART.13 D.LGS. N.196/2003)

In relazione all'informativa pubblicata all'interno delle Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento della FIPE (2ª parte Pagg. 38 e 39) si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della FIPE per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa e, salvo negazione del consenso degli interessati da esprimersi formalmente compilando il previsto modello (pubblicato a pag.10 della 3ª parte), per le finalità di cui al punto 1b.

In relazione all'informativa sulla TUTELA SANITARIA E SULLA LOTTA AL DOPING, pubblicata nel sito federale www.federpesistica.it, il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta dichiara sotto la propria responsabilità di averne informato i propri tesserati e di averne acquisito la conferma di presa visione e accettazione utilizzando il modello (pubblicato a pag.11 della 3ª parte) che deve essere custodito presso la Segreteria della Società Sportiva ed esibito, se richiesto dalla FIPE.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva

Firma _____

Luogo e data, _____ / ____ / ____



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Tesseramento Atleti
Preagonisti e Non Agonisti
Associati/Soci

S2/PA-NA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

Denominazione Associazione/Società

Codice Federale					

ANNO 2015

La quota associativa comprensiva dell'assicurazione per gli Atleti Preagonisti, Non Agonisti e per gli Associati/Soci è di € 6.00.
Si prega di scrivere i nominativi in ordine alfabetico.

	Cognome	Nome	Sesso	Data di nascita
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva suddetta conferma la veridicità di quanto riportato nel presente modello; inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di aver provveduto a formalizzare la posizione sanitaria degli Atleti di cui sopra come prescritto dalla Legge e di custodire presso la Segreteria dell'Associazione/Società Sportiva la relativa documentazione; infine, dichiara che gli Atleti stranieri extracomunitari (*eventualmente in elenco*) sono in possesso di regolare permesso di soggiorno.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'informativa (*ex art. 13 D.lgs. n.196/2003*), pubblicata all'interno delle *Norme e Procedure Affiliazione e Tesseramento* della Fipe (*2ª parte pagg. 38 e 39*), si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali riguardanti i tesserati verranno trattati dagli incaricati della Federazione Italiana Pesistica per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a dell'informativa e, salvo negazione del consenso degli interessati, per le finalità di cui al punto 1b.

Il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva

Luogo e data, _____ / ____ / _____ firma _____

F.I.P.E. - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - tel. 06-8797.3011/3012 - fax 06-8797.3031
Sito web: www.federpesistica.it info: tesseramento@federpesistica.it tesseramento1@federpesistica.it



FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Tesseramento Atleti
e Associati/Soci

S/D



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Disciplina Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico

NEGAZIONE DI CONSENSO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
(c.d. "TESTO UNICO SULLA PRIVACY")

Da compilare ed inviare in allegato ai Modelli S1,S2 solo nel caso in cui singoli tesserati neghino l'assenso al trattamento dei dati personali di cui ai Modelli S1, S2 .

Il/la Sig./Sig.ra, _____
cognome e nome
tesserato/a presso la Federazione Italiana Pesistica - FIPE

con l'Associazione/Società Sportiva

Codice Federale						

ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,

NEGA il proprio consenso

all'utilizzo dei propri dati personali per l'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di Aziende del settore sportivo ed Aziende terze con le quali la FIPE ha rapporti di natura contrattuale (1b).

Luogo e data

Firma leggibile del tesserato

Firma leggibile del genitore
(in caso di tesserato minorenni)



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI IN MATERIA DI TUTELA
SANITARIA E LOTTA AL DOPING.



(Da conservare a cura della Società/Associazione Sportiva ed esibito se richiesto dalla FIPE)

Il Sottoscritto/a _____

Luogo e data di nascita _____

tesserato/a per l'anno 2015 per la Federazione Italiana Pesistica - FIPE

con l'Associazione/Società Sportiva _____

Codice Federale

--	--	--	--	--	--	--

DICHIARA

di aver preso visione ed accettato l' informativa oggetto della presente
pubblicata sul sito della FIPE www.federpesistica.it

Luogo e data

Firma leggibile del tesserato

Firma leggibile del genitore
(in caso di tesserato minorenne)